

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

94.

SITZUNG

10-1-1963

Presidente: PUPP

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Proposta di impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della legge 7 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche, presentata dai Consiglieri regionali Benedikter, Magnago, Brugger, Fioreschy, Dalsass, Zelger e Wahlmüller

pag. 3

INHALTSANGABE

Antrag über die Anfechtung des Gesetzes vom 6. Dezember 1962, Nr. 1643 (« Errichtung der Nationalen Körperschaft für elektrische Energie (ENEL) und Übertragung der Elektroindustrieunternehmen auf diese Körperschaft ») vor dem Verfassungsgerichtshof, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Benedikter, Magnago, Brugger, Fioreschy, Dalsass, Zelger und Wahlmüller

Seite 3

Ore 10.25

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PLAIKNER (Segretario questore - S.V.P.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 9-1-1963.

PLAIKNER (Segretario questore - S.V.P.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Signori consiglieri, vi devo comunicare che abbiamo avuto una telefonata con la Regione Sarda ieri sera, e il Presidente Corrias ci ha comunicato che avrebbe telefonato personalmente al Presidente Dalvit. Io prego perciò il Presidente Dalvit di riferire sul colloquio che ha avuto col Presidente Corrias.

La parola al Presidente Dalvit.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Sì, la telefonata non è stata molto lunga effetti-

vamente; è seguita una conversazione anche con l'Assessore Albertini. Comunque la Sardegna non impugna la legge. I dettagli è inutile che li riferisca, perché hanno un'importanza relativa. Questa è comunque la decisione che è maturata nella giornata di ieri presso la Giunta regionale sarda.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): I signori consiglieri sono a conoscenza che dopo l'esame fatto dalla Commissione competente, prima dell'emanazione del disegno di legge, il Consiglio regionale ebbe a proporre, a norma dell'art. 29 dello Statuto, un voto al Parlamento, affinché venisse inserita, nella legge concernente l'istituzione dell'ENEL, la norma che tutti conoscono: la conservazione dei diritti di cui agli artt. 5, 9, 10, 61, 62 e 63 dello Statuto regionale, con particolare richiamo poi al quinto comma dell'art. 10 stesso.

Tale voto fu presentato al Presidente della Camera, e questi lo trasmise alla Commis-

sione dei 45, e ne diede comunicazione in aula. Fu poi presentato un emendamento aggiuntivo alla legge che aveva lo stesso tenore del voto, in quanto il voto o si era perduto oppure non aveva avuto un esito in aula.

Effettivamente, avendo parlato col Presidente della Camera, questi aveva fatto presente l'opportunità di presentare, per avere un seguito, una proposta di legge-voto più che un voto. Forse dal punto di vista procedurale sarebbe stato meglio infatti adottare la forma di proposta di legge-voto anziché quella di un semplice voto. Comunque, la sostanza della nostra richiesta ha potuto ottenere una discussione sotto forma di emendamento aggiuntivo. Essa fu illustrata dall'on. Veronesi, che era il primo firmatario; gli altri erano gli on. Conci, Helfer, Piccoli, Berloffia, Ballardini e Lucchi.

Venne fatta una esposizione abbastanza ampia di questo emendamento aggiuntivo, e su di esso il relatore della Commissione, on. De Cocci, diede un parere, come è consuetudine del regolamento della Camera che anche il Relatore e il Presidente della Commissione diano un parere, dicendo: « Un ultimo cenno merita l'articolo aggiuntivo Veronesi; naturalmente il mantenimento dei diritti e degli obblighi esistenti da parte delle Società concessionarie, vale anche per quanto riguarda la Regione a Statuto speciale Trentino-Alto Adige, e quindi per quanto riguarda gli artt. 61, 62 e 63 dello Statuto speciale di detta Regione. Tanto più che tutta la materia, per quanto riguarda tale Regione, è regolata da norme costituzionali. Circa poi quanto si vorrebbe disporre con il secondo comma dello stesso articolo aggiuntivo, in ordine ad una disciplina già prevista nella legge costituzionale del 1948, debbo dire che è un problema che certamente dovrà venire affrontato, ma in diversa sede ».

Così si espresse l'on. De Cocci, al quale noi parlammo anche in altra sede . . .

MITOLO (M.S.I.): Cioè la Corte Costituzionale!

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Può anche darsi.

Il Ministro dell'industria e commercio, on. Colombo, nella stessa seduta, ebbe a dichiarare: « Vi è infine l'articolo aggiuntivo Veronesi per la Regione Trentino-Alto Adige. Questa Regione nel suo Statuto ha una serie di norme, che riguardano direttamente e indirettamente la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica.

Vi è una serie di norme poi che hanno carattere fiscale oppure di obbligo di erogazione a carico di società idroelettriche, per fini che riguardano la politica generale della regione e lo sviluppo dei comuni o di date zone.

Credo non vi sia alcun dubbio che queste norme non ricevano alcun pregiudizio dal disegno in esame. Direi — anzi — che soprattutto nel caso del primo comma dell'art. 10 dello Statuto Regionale che fissa l'obbligo da parte delle società di fornire gratuitamente alla regione per alimentare i servizi pubblici o per qualsiasi altra pubblica finalità, una quantità di energia al 6%, (obbligo, — se sono ben informato e credo di esserlo —, che fino ad oggi non ha avuto adempimento) vi sia un assoluto miglioramento della situazione. La Regione infatti avrà davanti a sé un ente, il quale (me lo auguro, e comunque il Ministro controllerà, perché questo avvenga) adempirà con scrupolo questi obblighi di legge.

Altre norme dello Statuto sono quelle de-

gli artt. 9 e 10, che disciplinano l'intervento della Regione in materia di concessione di acque pubbliche. Certamente vi sono lunghe procedure per la concessione delle acque e non vi è un diritto primario della Regione, come per esempio per la Sardegna.

La concessione è rimasta nelle mani dello Stato, quindi segue la procedura normale. La Regione ha però il potere di intervenire lungo la procedura e la possibilità di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, quando si pronuncia su queste concessioni.

Vi è un'altra norma prevista dall'art. 10, secondo la quale il Presidente della Giunta ha facoltà di provocare, dagli organi competenti, la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grandi derivazioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge ».

Mi pare non vi sia alcun dubbio; tutta questa regolamentazione, che rappresenta, direi, un *ius* speciale, sancito dallo Statuto, resta assolutamente in piedi e non subisce alcun pregiudizio dalla legge che si approverà.

Il Ministro aggiunse: «Vi è poi la norma dell'art. 10, che stabilisce il diritto di prelazione della Regione per quanto riguarda la concessione delle acque pubbliche. Credo che, entro i limiti previsti dallo Statuto, — parlo dello Statuto, non della legge —, ed alle condizioni in esso previste, anche questa norma non subisca pregiudizio alcuno dalla legge in esame.

Per queste ragioni credo non sia il caso che noi approviamo un articolo del tipo di quello proposto dall'on. Veronesi (che potrebbe assumere un significato diverso da quello che effettivamente si propone il collega, cioè quello di attribuire un valore, sia pure superficiale,

alla disposizione, poiché tra l'altro si tratta di una legge normale, mentre lo Statuto è una legge costituzionale e in ogni caso ciò potrebbe condurre a qualche equivoco) piuttosto lasciare la situazione alla interpretazione corretta dello Statuto e della legge ».

A seguito di tali dichiarazioni l'on. Veronesi ritirò l'emendamento che fu fatto proprio dall'on. Almirante, il quale illustrò i motivi della sua proposta. Alla esposizione dell'on. Almirante rispose nuovamente il Ministro Colombo. « Per quanto riguarda l'altra questione posta dall'on. Almirante io ho solo detto » — disse il Ministro — « che le norme contenute in questa legge, non possono evidentemente modificare una legge costituzionale che è lo Statuto regionale. Rimettiamoci allora alla interpretazione della legge stessa. Secondo la mia opinione », — è un'opinione del Ministro, come tutte le opinioni hanno il valore che hanno, evidentemente —, « l'ultimo comma dello art. 10 resta nella sua validità, entro i limiti stabiliti dallo stesso articolo. Se ella, onorevole Almirante leggerà attentamente l'art. 10, ne rileverà i limiti e vedrà come successivamente vi sia modo, attraverso una corretta interpretazione dell'articolo stesso, di stabilire organicamente il rapporto che sussiste fra la norma costituzionale e le norme contenute in questa legge, senza che possano insorgere conflitti ».

La Camera, dopo le dichiarazioni del Ministro, votava contro l'emendamento aggiuntivo dell'on. Veronesi, fatto proprio all'on. Almirante.

Ora io conosco il valore che le dichiarazioni del Governo hanno nei riguardi della interpretazione che può essere data ad una legge, e so che evidentemente esse non posso modificare né la lettera della legge né la sua interpretazione letterale, e nemmeno l'interpretazio-

ne sistematica. E ciò è evidente. Questo non vuol dire che le dichiarazioni del Governo in sede di emendamento non abbiano alcun valore, perché sarebbe andare all'eccesso opposto. Se nell'interpretazione della norma, non ci sono dubbi, è evidente che il giudice non va a chiedere lumi alle dichiarazioni; ma ove vi fosse un dubbio di interpretazione, si ricorre anche ai lavori preparatori. Tanto che il Presidente della Camera ebbe a sottolineare in Parlamento, la necessità di una rivalutazione dei lavori preparatori, i quali sono costituiti, come è noto, dalle relazioni del Governo e delle Commissioni, ma anche e soprattutto dai resoconti delle discussioni in Assemblea. Ho parlato di rivalutazione, in quanto il valore dei lavori preparatori era, in regime non democratico-parlamentare, ovviamente minore; mentre è assai grande nelle democrazie parlamentari, ove, di regola, la norma nasce dalla discussione ed in questa trova la sua esatta spiegazione.

Occorre riabituare l'interprete ad avvalersi più frequentemente della facoltà accordatagli dall'art. 12 delle preleggi, e cioè ad accertare, in caso di dubbio, quale fu l'intenzione del legislatore nel deliberare una norma, al che valgono appunto i resoconti parlamentari, e a tale intenzione attenersi.

Ora, qui sono stati sollevati parecchi dubbi; quindi è logico, se la questione dovesse andare, in caso di dubbio, non solo alla Corte costituzionale ma a qualunque altro foro competente in sede giurisdizionale, che anche le dichiarazioni del Governo, ufficialmente rese in Assemblea, e convalidate dall'Assemblea, hanno un valore di interpretazione, affidato evidentemente al giudizio, all'analisi teorica, sistematica e logica del giudice.

Questo fu l'iter di quel voto. Noi non abbiamo potuto riferire prima l'esito, ma riferiamo adesso. I consiglieri della S.V.P. hanno pre-

sentato al Consiglio una proposta di deliberazione di impugnativa della legge sull'ENEL e sulla stessa la Commissione affari generali ha espresso a maggioranza il suo voto favorevole. Tale proposta fa sorgere molti e delicati problemi, che sono stati esaminati attentamente dalla Giunta regionale e su di essi la stessa, a maggioranza, ha espresso il suo avviso, che io ho l'onore di presentare al Consiglio.

La prima indagine da farsi è se la legge nazionale ha interferito nella nostra competenza legislativa di cui all'art. 5, punti 5 e 6 dello Statuto, e cioè nella materia delle utilizzazioni delle acque pubbliche e dell'assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di aziende speciali. Questo è il primo quesito da porsi, perché è stata richiesta l'impugnativa anche per questo.

Ora, la legge che dovremmo impugnare, disciplina senza dubbio una delle possibili utilizzazioni delle acque pubbliche, quando riserva all'ENEL l'attività di produzione dell'energia elettrica e quando stabilisce che non si applicano alle derivazioni per forza motrice, trasferite all'ENEL, le norme sulla scadenza delle concessioni.

Del pari la legge in questione detta norma in materia di assunzione e gestione diretta di pubblici servizi, allorché all'art. 4, punto 5, dispone che gli enti che esercitano l'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, a norma della legge del 1925 sulle municipalizzate, debbano chiedere all'ente di stato, cioè all'ENEL, la concessione di attività, che essi, al momento dell'emanazione della legge, già esercitavano.

È certo quindi che la legge in discussione ha disciplinato una materia, affidata alla competenza legislativa concorrente della Regione.

Questo però non è sufficiente per dichiarare che le norme statali hanno violato la com-

petenza regionale: Occorre vedere se l'attività legislativa dello Stato, esplicita in questo caso con le norme in esame, non possa considerarsi emanazione di quei poteri legislativi che la Costituente, nel varare gli Statuti speciali, ha voluto riservare al legislatore ordinario, nel momento stesso nel quale conferiva alle regioni potere legislativo. Dobbiamo cioè esaminare se le norme che si vogliono impugnare non possano ricondursi come qualità, a quelle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali, o ai principi delle leggi dello Stato, che sono posti come limiti materiali alla legislazione regionale.

È veramente difficile sostenere che una legge, che attua una norma facoltizzante della Costituzione e che incide così profondamente nel settore della produzione dell'energia elettrica, non abbia il rango di norma fondamentale di riforma economico-sociale, o almeno di principio informatore della legislazione statale della materia.

E noi qui abbiamo anche questa limitazione materiale.

Altro è il tema che qui è stato sollevato: quanto spazio sostanziale di legislazione resta alla Regione, data la statuizione e la regolamentazione fatta dallo Stato colla legge in esame. È evidente a tale proposito che, dovendosi la legislazione regionale, — quella futura, perché noi non abbiamo legiferato, anzi solo in un caso abbiamo legiferato e purtroppo vi è stata una sentenza, che nella sostanza ci è stata favorevole, ma nella conclusione negativa, perché ha annullato la legge che noi avevamo approvato —, è evidente a tale proposito che, dovendo la legislazione regionale rispettare le norme fondamentali o i principi cui si informa la legislazione statale della materia, questa competenza sostanzialmente viene attenuata, o comunque degradata ad una competenza di sviluppo

delle norme di principio e di integrazione della legislazione dello Stato; tanto più che qui, essendo la competenza regionale una caratteristica competenza secondaria e non primaria, — ma anche se fosse primaria la sostanza non muterebbe, qui, ripeto è difficile non ravvisare nella norma legislativa statale —, che è una legge delega, che pone anzi i principi stessi al legislatore statale, — le caratteristiche di una norma fondamentale di una riforma.

D'altronde bisogna anche esaminare, in primo luogo, quale competenza noi abbiamo nell'utilizzazione delle acque per uso idroelettrico; perché, per quanto riguarda gli altri usi, al momento la questione non si pone.

Noi purtroppo, in base allo Statuto, e noi stiamo appunto esaminando se c'è una violazione nello Statuto, abbiamo competenza soltanto per quanto riguarda le piccole derivazioni. L'attuale competenza regionale sull'utilizzazione delle acque pubbliche, trova i propri limiti nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico di cui agli artt. 9 e 10; quindi noi non abbiamo una competenza in questo settore. Le norme di attuazione emesse con decreto presidenziale 30-6-1951 n. 574 hanno ulteriormente ristretto la competenza della Regione in materia, sottraendole tutte le piccole derivazioni, quando vi siano domande concorrenti e la trattazione di una di esse rientri nella competenza della autorità statale; vedesi l'art. 8 delle precitate norme di attuazione, che la Regione non ha al momento impugnato.

In sostanza, per quanto riguarda le derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, la situazione di competenza si può così riassumere: a) sono riservate alla competenza dello Stato le domande intese ad ottenere concessioni di grande derivazione, a scopo idroelettrico, quelle cioè con potenza nominale media superiore ai 220 Kw, e le domande di con-

cessione di piccole derivazioni concorrenti con altre di competenza statale. Cioè se l'ENEL domani dovesse domandare una piccola derivazione concorrente con altra di competenza statale è evidente che viene sottratto a noi anche il potere di dare la concessione all'ENEL. Solo se non c'è concorrenza, con altre domande di competenza statale, rimane in essere la nostra potestà amministrativa per le piccole derivazioni a scopo idroelettrico; ma questo non in base alla legge ENEL, bensì in base alle norme di attuazione.

In definitiva sono attribuite alla Regione nel settore energetico solamente le piccole derivazioni, inferiori ai 220 Kw purché non concorrenti con altre di competenza statale. Presentemente la Regione non esercita tali competenze, in quanto non ha ancora emanata l'apposita legge. Se, come dissi, tale legge è stata emanata, essa venne poi impugnata dal Governo. C'è una lunga cronistoria di questa legge, che è stata dichiarata illegittima per il mancato coordinamento dell'uso delle acque con gli interessi delle altre regioni.

In ogni modo c'è la sentenza, della Corte Costituzionale; mi pare, del 1961.

Ora, un impianto idroelettrico, oggetto di piccola derivazione, perché qui è la nostra competenza legislativa in questo settore, non potrà mai raggiungere una produzione di energia elettrica di 15 milioni di Kwh annui, e perciò non si vede come la legge nazionale abbia scalfito un principio, o comunque una competenza legislativa regionale, in quanto una delle eccezioni della legislazione nazionale è appunto la possibilità di una produzione non ENEL, per tutte le concessioni inferiori alla produzione di 15 milioni di Kwh.

(Interruzione).

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Un momento. Questa può essere

una interpretazione di quella norma. Io dico che può anche esserci un'altra interpretazione così detta « statica » e cioè: che l'eccezione vale solamente per coloro che hanno avuto negli anni 1959-1960 una produzione inferiore ai 15 milioni di Kwh. La lettera della legge, porterebbe ad interpretare la norma in questo senso; ciò però sembrerebbe un po' anche contro la logica, perché sembrerebbe strano che le piccole derivazioni rimanessero in mano ai privati o ad altri enti, perché hanno avuto nel 1959-1960 una produzione di energia inferiore ai 15 milioni, — e poi —, perché la vita continua non potessero essere presentate da privati o da enti altre domande di concessione per piccole derivazioni.

È evidente che noi possiamo comunque legiferare e assertare se questo principio può essere svolto nel senso che noi possiamo dare concessioni anche a privati, sotto i 220 Kw o se invece dobbiamo dare la concessione esclusivamente all'ENEL. Comunque il potere di dare concessioni per piccole derivazioni, per produzioni inferiori ai 220 Kw, non c'è stato sottratto dalla legge sull'ENEL. Sono stati soltanto modificati i soggetti di diritto alla concessione, pubblicizzando il servizio e quindi eliminando la pluralità dei soggetti che possono chiedere la concessione.

Comunque penso, — opinione personale, evidentemente, e salvo miglior esame che si potrà fare —, che la legge dell'ENEL non abbia abrogato la disposizione della vigente legislazione sulle acque pubbliche, che consentono la possibilità di attuare impianti idroelettrici di potenza inferiore ai 220 Kw medi nominali anche dopo l'entrata in vigore di detta legge. E per l'attuazione di detti piccoli impianti sarà necessaria una concessione di derivazione d'acqua, che presentemente viene ancora impartita dal Ministero dei Lavori pubbli-

ci, ma che lo Statuto regionale ha attribuito alla competenza della Regione; ma per poterla esercitare, la Regione ha bisogno di emanare una propria legge, come ha sentenziato la Corte costituzionale il 24 marzo 1961, con sentenza n. 20.

La Regione però purtroppo non può emanare questa legge generale di utilizzazione delle acque; questa sì delle concessioni a scopo idroelettrico, ma non quella, in quanto prima dovranno essere promulgate le norme di attuazione, cioè il Governo dovrà fare il coordinamento dell'uso delle acque, per le piccole derivazioni, a scopo potabile, per irrigazioni e per altri usi di nostra competenza con gli interessi delle altre regioni.

In ogni modo prendiamo coscienza che la nostra competenza legislativa concorrente nella materia di concessioni a scopo idroelettrico, è limitata agli impianti inferiori ai 220 Kw di potenza, e anche con la pubblicizzazione dello uso a scopo industriale, cioè con la costituzione dell'Enel, la potestà di dare le concessioni non c'è sottratta; ci sarà al massimo l'obbligo, posto dalla norma, di darle all'Ente nazionale energia elettrica. Questo senza violazioni dello Statuto, salvo vedere se questo è un principio o meno. E noi lo possiamo accertare, facendo una legge regionale anche, nella sostanza.

Si è qui detto: perché non cogliamo questa occasione per avere una decisione della Corte costituzionale sul tema, che è di fondamentale importanza per la Regione, per le due Province autonome, per tutta la nostra legislazione, della incidenza, più o meno profonda, delle norme fondamentali e delle riforme economico-sociali nei nostri poteri legislativi, sia primari che secondari?

Ma vi pare, egregi colleghi consiglieri, proprio questa la legge più idonea per avere una pronuncia della Corte costituzionale? Questa

legge, che evidenzia per il suo contenuto, per le sue finalità, il carattere più chiaro delle riforme economiche e sociali, ed è o forse l'unica che abbia queste caratteristiche? Non so se Lei ne ha trovate altre, cons. Benedikter.

No, quelle che verranno, verranno. D'altro canto lo Stato, una collettività nazionale in sviluppo, è evidente che attuando una propria politica, attua le riforme di struttura, se lo vorrà. Questo è un problema politico. E se lo Stato si è riservato il potere di emanare le norme fondamentali delle riforme economiche, che pongono limiti alla materia di nostra legislazione, e ciò è nello Statuto, non penso che possiamo fermare lo Stato. Io non lo penso, per lo meno! Caso mai bisogna vedere se . . .

MITOLO (M.S.I.): (*Interrompe*).

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): No, perché dice: verranno delle altre, verranno delle altre, cons. Benedikter...

Ad ogni modo non mi pare questa la legge idonea per avere una pronuncia, perché qui non vi è alcun dubbio che si tratti di una riforma economico-sociale; ed è anche lecito pensare, — per lo meno è prudente pensare —, che proprio su questo caso, moltissime ragioni potrebbero portare ad una decisione ancora più restrittiva di quella che noi possiamo auspicare e che può pregiudicare il futuro della legislazione regionale, anche in altri settori. Altre occasioni, meno impegnative di questa, si sono avute, ed altre si presenteranno per ottenere un chiarimento, per quanto riguarda questo rapporto. Cito per esempio la riforma sulla scuola, dato che siamo nell'argomento; sulla scuola media. Infatti, unificando nella scuola media, la precedente scuola media di cui all'art. 12 dello Statuto di autonomia delle province, e la scuola postelementare di avviamento professionale, di cui all'art. 11 dello Statuto, non avremmo

una trasposizione di materia dal settore di competenza primaria a quella secondaria? Potremmo qui ravvisare una riforma dello Statuto, attuata con legge ordinaria? E non sosterrà lo Stato che anche in questo caso la legge pone delle norme fondamentali di una riforma che limita le competenze legislative, sia primarie che secondarie, delle due Province? Difficile è addentrarsi maggiormente nell'esame di questa questione, difficile formulare a priori un giudizio di come andrebbe a finire la questione di fronte alla Corte costituzionale. È un problema grosso, è un problema molto importante. Ma non pare comunque che questa legge, che ha queste caratteristiche evidenti, sia proprio quella che meglio potrebbe portarci a un giudizio più largo di interpretazione delle norme fondamentali, giudizio che noi non abbiamo ancora avuto perché una questione di questo genere non è stata mai sollevata davanti alla Corte costituzionale.

Anche il rapporto — è stato detto — fra la nostra legislazione sull'espropriazione per pubblica utilità e le norme del trasferimento con indennizzo delle imprese idroelettriche, è una violazione della nostra competenza. Vale il ragionamento che abbiamo fatto prima: io posso anche essere rammaricato di questa formulazione dello Statuto, di queste competenze che vengono così attenuate, ma altro è il dire che è una violazione costituzionale e altro è il rammaricarsi.

Sull'espropriazione per pubblica utilità, noi abbiamo legiferato; chiunque si presenti nel territorio regionale per fare degli espropri, per fare una centrale, per esempio se l'opera non è posta a carico dello Stato con la relativa spesa, deve seguire le norme di esproprio della legge regionale. Come facciamo a sostenere, comunque guardate che su questo punto anche i giuristi consultati, sia sul primo punto che

abbiamo esaminato, che su questi, sollevano moltissime perplessità, come possiamo sostenere una violazione della competenza? Anzi per quanto riguarda l'ENEL dovremmo modificare eventualmente noi la nostra legislazione sulla espropriazione per pubblica utilità, perché, pur avendo legiferato in base a una competenza primaria, qui viene introdotto, per il caso, un principio nuovo, in base all'art. 43 della Costituzione. Però la legge sull'ENEL non ha disciplinato il futuro comportamento dell'ENEL per l'esproprio per le nuove centrali. Lì la legge regionale dovrebbe avere vigore nei confronti dell'ENEL. Io dico: dovrebbe, perché anche adesso abbiamo avuto questioni, circa l'applicazione della legge regionale in caso di esproprio, quando l'esproprio viene fatto dall'autorità statale. Eventualmente si può sollevare un conflitto di attribuzioni, qualora il decreto di esproprio o la pratica di esproprio, non per trasferimento delle aziende o delle imprese, ma per l'esproprio dei terreni, fosse fatta presso l'autorità statale invece che presso l'autorità regionale.

Io penso che qui la Giunta può impegnarsi senz'altro a seguire la tesi in favore della propria norma, evidentemente.

(Interruzione)

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Ma no! . . . Se la legge l'abbiamo letta, cons. Benedikter, essa dice solo « le imprese che sono esistenti nel territorio regionale vengono trasferite all'ENEL e vengono indennizzate con questi criteri ». Ora, come possiamo pretendere che lo Stato, facendo una riforma, pubblicizzando questo servizio, attraendolo verso un ente con personalità giuridica, ma di diritto pubblico, non abbia anche la competenza di porre gli strumenti? Comunque la potestà legislativa ce l'ha, facendo una riforma eco-

nomica e sociale fondamentale! Non c'è dubbio, se non vogliamo modificare lo Statuto.

Le concessioni minerarie. La legge dice: « le concessioni minerarie in atto sono trasferite all'ENEL ». Noi non abbiamo niente da dolerci dalla norma, perché si dice qui di concessione mineraria in atto; a parte poi che sostanzialmente non ce ne sono concessioni minerarie a sfruttamento idrotermico od altro. Ma è il titolare della concessione che viene cambiato, il soggetto cioè al quale è intestata la concessione, ed essa gli viene anche pagata. Cioè, invece che a un privato la concessione per legge, per un trasferimento posto dalla legge e non per atto fra privati o per contratto, viene intestata all'ENEL, il quale ENEL subentra quindi al concessionario privato. Ma è evidente che con ciò non viene modificata la potestà amministrativa conseguente a quella legislativa sulle miniere, cambiando cioè il soggetto, il titolare di una concessione. Che noi siamo d'accordo o meno che al posto dei privati ci sia un ente pubblico, questo è un motivo politico, questa è un'altra questione; ma noi non possiamo dire che è stata violata la potestà legislativa ed amministrativa nel campo delle miniere.

Invece più difficile è l'esame se la legge ha inciso sulle sfere dei poteri amministrativi della Regione, cioè non sui poteri amministrativi ex art. 13, i quali hanno le stesse attenuazioni che ha la competenza legislativa per corrispondenza fra i due settori, ma su quelle situazioni giuridiche della Regione, intesa come soggetto di diritti derivanti dagli artt. 61, 62, 63 e soprattutto dagli artt. 9 e 10 dello Statuto.

Prendiamo prima in esame gli articoli più facili: gli artt. 61, 62, 63 dello Statuto. Abbiamo la devoluzione alla regione del provento dell'imposta governativa riscossa nella regio-

ne per l'energia elettrica; le cessioni da parte dello Stato alla Regione di nove decimi dell'importo dei canoni, sulle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche, e la facoltà della Regione di stabilire un'imposta sull'energia elettrica prodotta sul proprio territorio.

In base al disposto dell'art. 8 della legge sull'ENEL, questa nuova persona giuridica che è nata non è soggetta all'imposta di ricchezza mobile, all'imposta sull'industria, commercio, arti e professioni, e all'imposta sulle società. Espressamente quindi la legge ha previsto l'esonero di determinati tributi ed imposte: ha previsto espressamente, tassativamente l'interpretazione logica e sistematica delle norme, e avendo espresso le esenzioni di determinati tributi, ne deriva che tutti gli altri obblighi di carattere fiscale rimangono fermi.

Se il legislatore avesse voluto fare una eccezione, lo doveva dire, come lo ha detto: *dixit ubi voluit in principio*.

Ora, in questo caso, noi per gli artt. 61, 62 e 63 non abbiamo una violazione dello Statuto. Tanto più che ci soccorrono, nell'affermare questa tesi, i numerosi emendamenti presentati da vari parlamentari per mantenere questo o quell'obbligo che i concessionari avevano, e che sono stati tutti ritirati dopo aver avuto assicurazioni dal Governo che l'ENEL subentra con tutti i diritti e gli obblighi ai concessionari privati. È stata una dichiarazione fatta non so quante volte, non generica, precisa. Non si può essere più precisi. L'ENEL subentra a tutti i diritti e obblighi dei concessionari, salvo le esenzioni fatte dalla legge. E per quanto riguarda la nostra, abbiamo anche la dichiarazione governativa e del relatore della Commissione.

Ma qui bisogna anche aggiungere che fu accolto un emendamento di grande rilievo, per dare maggiore risalto al principio che l'ENEL

è concessionario dello Stato. Lo stesso Enel cioè dovrà sottoporsi alla procedura della legge sulle acque del 1933, per ottenere le future concessioni. Quello sì è stato accolto; quindi tutti gli altri emendamenti, che volevano sottolineare l'estensione di obblighi, ecc., furono respinti, ma fu accolto questo emendamento. Infatti il punto 9 dell'art. 4 della legge, è stato emendato e dice: « Le concessioni di derivazione per forza motrice, trasferite all'ENEL e quelle accordategli » — questo è tutto un emendamento che non c'era nella prima proposta, — « e quelle accordategli dopo la sua costituzione, a norma del R.D. del 1933, non hanno scadenza, e quindi non si applicano i termini di durata ».

Evidentemente si è voluta superare una grave questione, che era stata sollevata da parte delle Ferrovie dello Stato, le quali si rifiutavano, si sono rifiutate, — poi sono state soccombenti in causa —, di pagare i sovraccanoni e gli altri tributi, in quanto sostenevano che, pur essendo titolari di una concessione, essa era una concessione *sui generis*, non costitutiva di diritti, non avendo l'azienda una propria personalità giuridica, ma solo la forma di una gestione autonoma patrimoniale dello Stato, e perciò, pur trattandosi formalmente di una concessione, non dovevano venir pagati i tributi. Qui la legge mi pare chiara.

È stato costituito un ente che ha la personalità giuridica, e quindi ha una distinzione nei confronti dello Stato, un proprio patrimonio, una propria organizzazione, non solo, ma deve sottostare alla procedura della legge del 1933, alla concorrenza degli autoproduttori, alla concorrenza degli altri aventi diritto; per cui non è possibile sostenere che esso non sia soggetto degli obblighi e delle imposte, non subentri agli obblighi, alle imposte e ai tributi che erano a carico dei privati.

Quindi anche lo studio della legge, di come è stata fatta la legge, sorregge la nostra tesi. Ed oltre a ciò in caso di dubbio, vi sono le dichiarazioni del Governo e della Camera, che pure si è pronunciata su questa materia.

Per togliere ogni dubbio si è istituito un ente, con propria personalità giuridica, un ente avente propri diritti e obblighi, il quale ottiene dallo Stato la concessione a scopo idroelettrico. La natura dell'ente quindi e le procedure mantenute, rafforzano l'opinione e la convinzione del mantenimento degli obblighi, che prima erano a carico di concessionari privati.

Per tali motivi restano confermati gli obblighi di cui al primo comma dell'art. 10.

BENEDIKTER (S.V.P.): È stato affermato il contrario!

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Chi ha affermato il contrario?

BENEDIKTER (S.V.P.): Voi!

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): No, no, scusatemi, io parlo delle violazioni dello Statuto che non sono state fatte.

MITOLO (M.S.I.): (*Interrompe*).

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): No, un momento! Noi avevamo avuto dei dubbi su questa materia, e questo emendamento ha, in fondo, eliminato parecchi dubbi.

Ma questo ragionamento del mantenimento della procedura istruttoria, non vale solo ai fini fiscali, ai fini del rafforzamento di questa convinzione, ma vale anche ai fini della tesi che si sviluppa, che cioè la regione può presentarsi in istruttoria, se l'istruttoria c'è. Quindi il ragionamento lo faccio anche per questo.

Ed essendoci un'istruttoria, la Regione può vantare i diritti dell'art. 9 dello Statuto o no? Quelle sono posizioni amministrative costituzionalmente garantite, sostanzialmente amministrative, ma formalmente costituzionali: intervenire nell'istruttoria delle domande, poter fare le osservazioni, ecc. ecc. Sono mantenute o no? C'è una violazione dell'art. 9 o no? Io parlo dell'art. 9. Non c'è nessuna violazione dell'art. 9. Che la Regione poi faccia le proprie osservazioni o non le faccia, questo è un altro conto; che non le abbia fatte o non le abbia fatte bene nel passato, nei riguardi dei privati, è un altro conto. Dico che l'art. 9, parla di possibilità di presentazione di ricorso, ecc. La modificazione è, non nell'art. 9, cons. Benedikter, è nell'art. 10.

BENEDIKTER (S.V.P.): La scadenza è nell'art. 9!

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): La scadenza delle concessioni? Posso aver sbagliato.

Va bene, ed allora leggiamo il testo « Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e relative proroghe di termini, la Regione ha facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Qui mi pare che la norma sia integra.

« La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, è invitato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma ». Vede, lei non ha letto bene come me lo Statuto; è nell'art. 10 il problema della de-

cadenza, non nell'art. 9. Me l'ha fatto leggere ed abbiamo perso tempo. Quindi, per quanto riguarda l'art. 9, i nostri poteri amministrativi, essendo mantenuta la procedura di istruttoria; sono rimasti e quindi non c'è violazione.

Molto meno semplice è stabilire se la legge garantisca l'altra situazione giuridica soggettiva, riconosciuta alla Regione dal 5° comma dell'art. 10. Il primo comma, abbiamo visto, è mantenuto ed è sicuramente di maggior facilitazione avere, al posto di una molteplicità di concessionari, un concessionario unico, sia perché la interconnessione è più facile, sia perché, anche se volessimo pretendere l'energia elettrica in natura invece che la trasformazione in numerario, la presa in natura dell'energia elettrica ad un'unica fonte, concentrata, essendovi un unico titolare, è senz'altro più facile ed elimina tutti i problemi, almeno parecchi problemi di natura tecnica, per il prelievo dell'energia elettrica. E questo mi pare che lo si possa desumere dalla situazione pratica, non solo dalle dichiarazioni del Ministro.

Resta il 5°, che è il più importante, dello Statuto che riconosce alla Regione il diritto di essere preferita nelle concessioni di grande derivazione, a parità di condizioni. Tale diritto è stato interpretato dalle norme di attuazione, dal D.P. 574, il quale appunto dice: « In caso di domanda concorrente, la preferenza è data alla Regione, a norma del 5° comma, quando la richiesta della stessa porti ad una utilizzazione delle acque non inferiore dal punto di vista idraulico ed economico, a quella prevista dalle altre domande, e soddisfatti ad interessi pubblici di pari entità. La Regione deve essere in grado di procedere all'immediata esecuzione e utilizzazione dell'impianto progettato ». — Queste sono le limitazioni o comunque i chiarimenti che le norme di attuazione hanno fatto a questo diritto preferenziale della Regione.

Secondo l'avviso discutibile dei giuristi, discutibile, perché qui è una materia molto discutibile, secondo l'avviso di coloro che abbiamo voluto consultare molto brevemente, esiste una posizione giuridica soggettiva, costituzionalmente garantita, che consente alla Regione di progettare ed attuare e gestire impianti di produzione di energia elettrica, qualora ottenga la concessione. Questo non è mica un diritto primario! Deve seguirsi la procedura: presentare la domanda, sostenere la concorrenza, adesso, evidentemente, non dei privati, ma degli eventuali autoproduttori o dell'ENEL; andare a presentarsi al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici; avere uno sfruttamento, dal punto di vista idraulico ed economico, di pari entità delle altre domande concorrenti; e infine salvaguardare interessi pubblici di pari entità.

Questa era la norma di prima e vale anche adesso. Qualora la Regione superasse tutta questa procedura, il Ministero dei lavori pubblici è obbligato a darle la concessione di sfruttamento.

Questa norma è incompatibile o no con l'art. 1 della legge, il quale ha istituito un ente nazionale al quale è riservato il compito di esercitare, nel territorio nazionale e quindi anche nella regione Trentino-Alto Adige, l'attività di produzione, di trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica?

Le eccezioni fatte dalla legge riguardano sia gli enti istituiti dalle Regioni, i quali però non hanno diritti, hanno puramente degli interessi, — possono cioè chiedere le concessioni delle attività che hanno in atto —, sia le aziende municipalizzate, le quali poi non hanno neppure esse dei diritti, ma un interesse a chiedere, tutelato dalla legge.

Nessuna eccezione è stata fatta per la Regione Trentino-Alto Adige . . .

MITOLO (M.S.I.): E chi lo sa?

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Abbiamo tentato di fare un'eccezione, sulla base di quanto abbiamo fino a qui espresso. Abbiamo poi detto: il Parlamento, nelle dichiarazioni del Governo, non ha accolto un'eccezione esplicita, per la Regione Trentino-Alto Adige.

Però è certo che questo diritto preferenziale, nei limiti previsti dallo Statuto e dalle norme di attuazione, pur essendo un diritto sostanzialmente amministrativo, è costituzionalmente garantito, è una norma costituzionale.

Questa norma può essere tolta o modificata solo da un'altra norma avente valore costituzionale, o avente il valore ordinario; ma in quest'ultimo caso deve essere dato corso alla procedura prevista dall'art. 89 dello Statuto: proposta cioè del Governo e della Regione.

E la legge che stiamo esaminando, non è stata varata d'intesa della Regione! Qui non vi è stata un'intesa; per cui nessuno può interpretare questa legge come modificazione dell'art. 10, in quanto ci sia stata un'intesa colla Regione, perché la Regione non ha dato nessun assenso, per quanto riguarda una modifica dell'art. 10; quindi nessuno può dare questa interpretazione della legge istitutiva dell'Enel anche se è una norma ordinaria.

Non solo, ma sia la Regione che il Governo hanno dichiarato l'una di voler mantenere e l'altro che è mantenuto tale diritto di preferenza. E in base a questa convinzione, che credo abbia solide basi, la Regione ha introdotto per la prima volta domande di concessione ad uso idroelettrico. Questo tipo preferenziale noi l'avevamo dal 1948 e non l'abbiamo mai esercitato, quando avevamo di fronte gli interessi privati.

Ora abbiamo presentato domande di concessione per utilizzazioni a scopo idroelettrico. Abbiamo previsto una centrale sull'Isarco, a

Campo Trens, per 200 milioni di Kwh; 240 milioni con energia regolata. Stiamo trattando per un impianto sui torrenti Sinigo, Sala, Verano, ed Eschio. Tale progetto ha avuto anche il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e potrà perciò essere messo in istruttoria. La prevista produzione è di circa 200 milioni di kWh. Queste domande e questa prova sono state fatte dalla Giunta: prima per essere convinti che questo diritto rimane, e poi per saggiare il terreno sul piano concreto. Non è detto infatti che si faccia poi l'impianto, ma noi desideriamo constatare sul piano concreto l'esercizio di questi diritti costituzionalmente garantiti; e dato che lo Stato, a mezzo dei suoi organi più autorevoli, che sono quelli che danno le concessioni, questo diritto non ce l'ha, almeno attraverso sue dichiarazioni, né annullato né confiscato, è evidente che a queste domande deve esser dato corso. Solo il giudice potrebbe trovare una incompatibilità fra la norma di legge e le nostre domande; ma sul piano amministrativo, trattandosi di un rapporto fra Regione e Governo, fra Regione e Ministero dei lavori pubblici, evidentemente la domanda dovrebbe avere il suo corso; ma anche di questo parleremo.

Comunque per la prima volta abbiamo posto in essere una posizione amministrativa in questo campo.

La nostra situazione a questo riguardo, come dissi, è del tutto diversa da quella delle altre regioni, nessuna delle quali si è sentita di impugnare la legge Enel, e ciò in base a valutazioni che per essere valutazioni delle altre regioni, a noi importano fino a un certo punto.

Nessuna regione ha un diritto sancito da un preciso e circostanziato articolo, avente forma e forza di legge costituzionale. Se da parte nostra si è d'accordo su questa interpretazione, che è poi quella data dal Governo, non vi

pare che manchi la sostanza della contesa? Almeno che non facciamo una questione, direi accademica. E poiché l'art. 10 dovrà essere modificato perché dovrà essere coordinato colla nuova disciplina che è stata data dalla materia, ma sarà disciplinato, mantenendo questi diritti . . .

MITOLO (M.S.I.): E chi lo sa!

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): E chi lo sa! E se non diamo il nostro assenso, non potrà essere modificato né potranno venirci tolti questi diritti, perché occorre che la legge abbia l'assenso della Regione, — perché il disposto dell'art. 89 scatta solo se c'è l'assenso della Regione. — Il Governo si è impegnato a fare una modifica legislativa ordinaria dell'art. 10, con queste garanzie.

BENEDIKTER (S.V.P.): È entrata in vigore!

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Ecco. Un coordinamento dello art. 10. Non è la prima volta che una legge ordinaria dello Stato manca di coordinamento con la legislazione regionale. Non è la prima volta.

MITOLO (M.S.I.): Direi sempre!

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Ecco, più volte, dato che siamo solo noi le regioni speciali; ma qui abbiamo invece la possibilità di fare senza ricorrere ad una riforma costituzionale, come hanno fatto i suoi colleghi, che hanno addirittura abolito l'art. 10 e le nostre competenze.

(Interruzione).

Il senatore Nencioni ed altri del Movimento sociale hanno presentato un interessante disegno di legge, il quale è inteso proprio a salvaguardare i diritti della Regione! Si tratta di una riforma costituzionale, la quale, in pra-

tica, viene a togliere la nostra competenza legislativa, fa cioè un coordinamento con la legge dell'ENEL, che si riduce a togliere in pratica tutto quello che abbiamo e cioè non solo la nostra competenza statutaria sulle piccole derivazioni, ma anche tutti i benefici previsti dall'art. 10.

Ora secondo la tesi di coloro che vogliono fare l'impugnativa, la nostra norma, che è formalmente costituzionale, avrebbe preso vigore, valore, soltanto se fosse stata inserita nella legge ordinaria, perché, rimanendo norma costituzionale, questo valore essa ha perduto, e perciò noi avremmo chiesto fosse inserita nella nuova legge come norma ordinaria.

Il ragionamento aveva valore nel senso di introdurre un'eccezione nella legge stessa, ma io dico che le eccezioni di valore costituzionale restano tali e con pieno diritto, perché nel nostro ordinamento la Costituzione è rigida, e una legge non può togliere sostanzialmente né formalmente le posizioni costituite su basi costituzionali.

MITOLO (M.S.I.): E quando le fanno . . .

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): E quando le fanno, dice? È violata la Costituzione. Lo sappiamo. Soltanto che qui è da riflettere se sia migliore la strada di un accertamento costituzionale, che provochi eventualmente una dichiarazione di incostituzionalità della norma, qualora fosse accettato questo principio, e quindi un annullamento dell'art. 1. della legge Enel o se non sia meglio accettare la collaborazione governativa offerta alla Regione, di un coordinamento in sede di legislazione ordinaria, ex art. 89, coordinamento che abbiamo l'obbligo di mettere allo studio. E dato che è proprio con quel Governo e con quel Ministero dei Lavori pubblici che, se noi vogliamo fare una politica industriale idroelet-

trica e non accademica, dobbiamo andare a trattare, se cioè vogliamo fare una politica industriale nel settore idroelettrico, politica che non abbiamo mai fatto, e che comunque dovremmo discutere se fare o meno, se è opportuno fare o meno in presenza di una pubblicizzazione dei servizi, mi pare che sia logico, sul piano della opportunità, essendo sicuri che la sostanza di questi nostri diritti è garantita, che sia da preferirsi la seconda soluzione.

Perché, signori, rendiamoci conto che può avverarsi benissimo una incompatibilità parziale o comunque una discussione sul valore di questo art. 1 nei confronti dei nostri diritti, per un certo tempo. Ma se domani sarà emessa una legge ordinaria, di intesa colla Regione ed il Governo, che coordini e che mantenga questi diritti, è evidente che questa legge ordinaria andrà a porsi come eccezione all'altra legge ordinaria, a quella dell'Enel, e questi nostri diritti saranno così regolati. C'è, possiamo dire, una lesione teorica attuale. Ma guardate: posizioni amministrative noi non ne abbiamo; — non è colpa della Regione se attualmente non ha una posizione amministrativa. — Centrali che vengono espropriate non ne abbiamo. Abbiamo solo queste domande in corso di istruttoria; entro breve tempo possono essere regolati questi rapporti con la nuova legislazione da inserire nello Statuto. E allora vogliamo fare una causa, vogliamo giungere ad un conflitto, che potrebbe anche portare ad una interpretazione come la vogliono alcuni, ma potrebbe anche portare ad una interpretazione diversa, quando abbiamo la porta aperta per fare le stesse cose e arrivare allo stesso risultato, attraverso un atto di collaborazione che ci viene richiesto e che noi dobbiamo dare? Di fronte ad una situazione di questo genere, data l'importanza che ha acquistato questa legge sul piano nazionale, dobbiamo esporre la Regione a fare una

questione giuridica, che può presentare qualche perplessità, soltanto per arrivare ad un accertamento di una Corte costituzionale, il cui esito è dubbio, quando abbiamo la possibilità di arrivare alla conclusione che noi desideriamo attraverso la porta aperta della legislazione ordinaria? Ecco i motivi per cui la Giunta non si sente, almeno a maggioranza, di avallare una impugnativa. Perché essa è certa che questi diritti possono essere garantiti e siano garantiti. Oggi sono garantiti e in caso di qualunque giudizio introdotto da chichessia, io penso che non sarà certamente il nostro diritto che sarà soccombente; caso mai sarà interpretato in diverso modo. Noi cioè non abbiamo nessuna preoccupazione, avendo un diritto costituzionalmente garantito; né per la procedura, né eventualmente per il contenzioso che si introdurrà su questa legge. È il Governo che ha bisogno, come abbiamo bisogno noi, di un coordinamento su questa legge per cautelare un eventuale contraddittorio in sede giurisdizionale; non noi che abbiamo questa garanzia; a meno che non possiamo dire che qualunque giudice voglia pensare di introdurre il nuovo principio, che cioè una norma costituzionale, formalmente almeno costituzionale, possa essere modificata da una norma ordinaria.

Quindi caso mai la tesi nostra sarebbe di dire: siamo sicurissimi di questo diritto. Perché la nostra forza, la forza del Consiglio regionale di fronte alla pubblica opinione, è quella di essere garantiti di questo diritto, ed è anche una forza politica oltre tutto, come anche una forza giuridica . . .

(Interruzione).

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Ma può, però . . . Vorrei dire anche su questa questione che viene sollevata da parte dei presentatori che, questo diritto che

abbiamo, oggi, è quello di entrare in concorrenza straordinaria. È inutile ingannare i colleghi, a parlare di diritti, sembrando che qui avvenga una catastrofe. I corsi d'acqua nella regione Trentino-Alto Adige sono tutti coperti da domande di concessione. Abbiamo dovuto acquistare domande di privati, per entrare in concorrenza, anzi non concorrenza, per entrare in istruttoria. Tutti i corsi d'acqua sono coperti da posizioni amministrative che oggi, in base alla legge, sono di proprietà dell'ENEL, salvo quelle poche in mano ai privati, la cui posizione è anche dubbia, e presso i quali abbiamo fatto l'acquisto.

Quindi noi dobbiamo andare a chiedere al Ministero dei Lavori pubblici di entrare in concorrenza straordinaria con queste domande, proprio al Ministero dei lavori pubblici ed al Governo, che col suo potere discrezionale qui, può ammettere la nostra concorrenza straordinaria e può anche non ammetterla, perché questo è un interesse e non è un diritto della Regione, perché in questo caso noi abbiamo gli stessi diritti che ha un privato, in base alla legge preesistente, di chiedere una concorrenza straordinaria, che non basta fare il progetto, bisogna averne anche i titoli. Questo è da rilevare in questo momento, e sembra strano dal punto di vista anche politico e generale, che cioè quando erano i privati che presentavano e coprivano colle loro domande tutto il territorio della regione e agivano come hanno agito, sfruttando le situazioni locali e modificando la struttura del nostro suolo e creando i gravissimi disagi, per lo meno nell'Alto Adige nella Val di Genova, nella Val Rendena, a Molveno ecc., dalle altre parti non ci sia stata nessuna iniziativa per introdurre una concorrenza straordinaria con impegno regionale, nel settore; ed ora che si presenta un ente pubblico nazionale, che comunque dovremmo legittimamente pen-

sare abbia la tutela del bene dell'interesse generale, noi manteniamo la caparbità di un contrasto di questo genere. A meno che non si voglia pensare che allora non è una questione giuridica, ma è una questione di puro interesse e di indirizzo politico generale, che evidentemente la Giunta non può condividere.

RAFFAELLI (P.S.I.): C'era da fare l'ordinamento dei Vigili del Fuoco.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): ... e non è una violazione, non nascondiamoci, una violazione dei diritti della Regione, perché caso mai non è attuale questa violazione, è virtuale al massimo ...

MITOLO (M.S.I.): Basta questo!

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Momento.

È dubbio anche che sia virtuale ...

MITOLO (M.S.I.): (*Interrompe*).

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D. C.): Cons. Mitolo!

MITOLO (M.S.I.): Dobbiamo ammettere che ci sono queste possibilità!

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Cons. Mitolo, in ogni modo ... guardi, se crede non interessa; ho detto parecchie volte che la questione è dubbia. Comunque: « può essere », ho detto. Però noi abbiamo il tempo, prima di arrivare alla fine della nostra istruttoria, il tempo, appunto per emanare quella legge che ci garantisca su questo; d'altro canto, signori, noi abbiamo qui una proposta che nasce dalle esigenze della collettività, soprattutto dell'Alto Adige, per avere una for-

nitura di energia elettrica affidata all'ente locale, ecc. Voi sapete come abbiamo coltivato la richiesta del Consorzio Elettrico di Merano e di Bolzano, il quale aumenta di 250 milioni la propria produzione e per i primi quattro-cinque anni avrà un problema di collocamento dell'energia elettrica.

È stato detto qui, e comunque anche noi lo diciamo, che la collettività di Bolzano, e soprattutto il gruppo etnico tedesco, ha bisogno di uno sviluppo, secondo le statistiche dell'energia elettrica, soprattutto nel settore agricolo, perché le percentuali di utilizzazione dell'energia elettrica sono, per quanto riguarda i vari settori economici, del 0,39 nel settore dell'agricoltura, in confronto al 6,97 negli usi domestici e commerciali, al 31,58 nel settore dell'industria elettrochimica, al 46,87 nel settore delle altre industrie.

Quindi abbiamo sicuramente un'agricoltura che presenta una situazione di utilizzazione di energia elettrica molto bassa, che dovremo, in base alle statistiche nazionali, portare per lo meno sul 7 o 8%.

Ma, signori, avuto riguardo alla sostanza, io penso che, sia attraverso gli impianti in atto e concessi già alle aziende municipalizzate, sia anche attraverso quelli che potrà fare la Regione in base alle domande di concessione in atto, specialmente di intesa col Governo o l'ENEL, nella nostra regione, per quanto riguarda l'utilizzazione dell'energia elettrica, il rifornimento possa essere assicurato; teniamo conto poi che, contrariamente a quanto ha affermato il cons. Benedikter, le aziende che si limitano alla sola distribuzione non sono che 53 ...

BENEDIKTER (S.V.P.): Ho detto 60!

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Aveva detto 229, poi è calato a 60 e lei ha confermato poi ancora 60 ...

BENEDIKTER (S.V.P.): Ho detto che le piccole aziende distributrici sono 200 e qualche cosa!

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Guardi, l'ha scritto: « Dal contesto dell'art. 1 » — glielo leggo ora, — « comma 1°, punto 7, risulta che le aziende che si limitano alla sola distribuzione dell'energia e che dovranno venire nazionalizzate ed assorbite dall'ENEL, sono circa 229 ». È uno sbaglio, lei ha detto 60 ieri, ho sentito 60; sono esattamente 53.

Il quantitativo medio annuo di energia elettrica, distribuita da tali aziende è di circa 29 milioni di Kwh. Tenuto conto però che tra le 53 aziende, quattro, e precisamente le aziende elettriche di Bressanone, di Silandro, di Laces e di Martello, sono aziende municipalizzate, e quindi sono soggette al trasferimento, occorre dedurre dal quantitativo di cui sopra, l'energia distribuita da tali aziende per circa Kwh annui 23 milioni, e pertanto l'assorbimento eventuale da parte dell'ENEL si ridurrebbe ad una distribuzione di appena 6 milioni 800 mila Kwh annui, contro i 2 miliardi e 200 milioni di Kwh che annualmente vengono utilizzati nella regione sul totale ivi prodotto.

Per quanto riguarda le affermazioni sul consumo medio annuo, prendiamo atto anche di una cosa: noi consumiamo annualmente per illuminazione privata 55 milioni e 898 Kwh; per usi domestici e commerciali, 147 milioni 254 mila Kwh; per l'agricoltura, come abbiamo detto, 8 milioni e 82 mila Kwh; in totale questi usi, domestici, privati, che possono denotare lo standard di vita della popolazione, assorbono 211 milioni di Kwh annui che, suddivisi su una popolazione di 774.283 danno un quantitativo annuo pro capite di 272 Kwh.

Per gli stessi usi sono stati consumati in Italia 8 miliardi 415 milioni di Kwh che, sud-

divisi su 50 milioni di abitanti, danno un consumo pro capite di Kwh 168. La differenza quindi fra la media nazionale e quella della regione, pur tenendo conto che le statistiche hanno sempre il difetto di distribuire su tutti quello che magari in proporzione viene consumato da pochi, e quindi hanno il valore che hanno, dimostra che in complesso l'utilizzazione locale di energia elettrica, per gli scopi di illuminazione privata e di altri locali, per usi domestici e commerciali e per l'agricoltura, è superiore di 104 Kwh persona alla media nazionale.

E possiamo anche prendere tutti i consumi, sia quelli per uso privato o agricoltura, ed anche quelli industriali, ecc., che sono in Italia 49 miliardi e rotti, e dividerli per i 50 milioni di abitanti. Otteniamo 991 Kwh per persona. In regione invece i consumi sono 2 miliardi 112 milioni 361 mila Kwh che, divisi per i 774 mila abitanti, portano a Kwh 2.728 pro capite; con una differenza in più di ben 1.737 Kwh.

Ora quei consumi assicurati dall'art. 10 per illuminazione, ecc., che sono circa 210 milioni di Kwh, non ci sono stati mai dati, e sono pressappoco il complesso degli attuali consumi ad uso domestico, tanto per fare una cifra, un parallelo, che noi possiamo immettere in rete o trasformare: questo lo vedremo.

Comunque la nostra situazione nel complesso, non è poi così grave. Abbiamo invece, e questo è vero, situazioni periferiche economicamente depresse, dove l'utilizzazione della energia elettrica è ridotta ai minimi termini. Ho qui il quadro completo del Consorzio di Aldino, di Predonico, di Monte Fontana, i quali consumano cioè forniscono ai loro utenti rispettivamente 100 mila Kwh, 14 mila Kwh e 14 mila Kwh. — Abbiamo situazioni locali di sottosviluppo e quindi necessità di incremento,

specialmente nella provincia di Bolzano, che vede un intenso consumo al centro ed un modesto consumo alla periferia, più modesto ancora che quello della provincia di Trento. E ciò è dovuto alla zona industriale.

Signori, se è un problema di questo genere quello che interessa la collettività ebbene, io dico: si aiuti la Giunta. Il Consiglio aiuti la Giunta a portare avanti la domanda di utilizzazione in Val d'Isarco, per mettere a disposizione delle tre aziende municipalizzate di Bressanone, di Silandro e di Brunico, questi 200 milioni di Kwh che potremo cedere a un prezzo anche di concorrenza. E ci si aiuti allora anche per ottenere l'utilizzazione in un'altra centrale, qui sotto l'arco, tra Merano e Bolzano, per la quale siamo in trattative. E ciò per ottenere gli altri 150 milioni di Kwh.

Tra quello che abbiamo in mano dagli enti pubblici e dalle aziende municipalizzate e quello che potrebbe essere messo a disposizione dalla Regione, noi abbiamo garantito sicuramente per più di 10 anni, più del raddoppio di utilizzazione dell'energia elettrica.

Questi sono i nostri effettivi interessi. Questo è un discorso concreto, effettivo, di tutela degli interessi delle collettività, ed è la prima volta, non che si fa un discorso, perché mi auguro che sempre sia stato fatto, ma una prima volta che dovremmo avviare una questione di questo genere, concreta.

Noi siamo convinti che se l'avviamo su questo piede, con spirito di collaborazione e di coordinamento con gli interessi nazionali in questo settore, arriviamo a portarla in porto, e sennò non ci arriviamo; non perché non ci siano stati lesi i nostri diritti, perché se un ente nazionale, al quale sono stati affidati rilevantissimi interessi pubblici, si pone in concorrenza con noi, fosse anche valido, come è valido, lo art. 10 dello Statuto, fosse anche non fatta

quella legge che gli dà l'esclusiva, fosse anche modificato l'art. 1° di detta legge, se esso, ripetuto, si presentasse in concorrenza con noi in attuazione delle direttive governative nel campo della produzione d'energia e presentasse progetti, che prevedano uno sfruttamento maggiore di quello previsto dalla regione, noi, come abbiamo dovuto cedere prima di fronte a privati, pensate voi che non dovremmo cedere a quello? Non abbiamo neanche fatto il tentativo di andare a strappare qualche iniziativa ai privati, e dovremmo adesso pensare che contro il volere del Governo potremmo presentarci in concorrenza straordinaria o ordinaria con l'ENEL? Ma questo è essere fuori della realtà delle cose, e volere proprio fare una politica che pregiudica la posizione politica ed anche la considerazione della Regione nell'ambito del contesto nazionale.

Io dico con sicurezza, e lo dice il sottoscritto anche a titolo personale, il sottoscritto che certamente non può ricevere lezioni di autonomismo da nessuno, o per lo meno è pari agli altri colleghi, io dico cioè che non credo proprio sia questo il caso di agitarsi per temute violazioni dello Statuto, le cui norme sono garantite e saranno garantite nei loro effetti. Sarebbe il caso, invece, di andare a ricercare altre violazioni, e sul piano pratico. Lei ha fatto qui una questione di sostanza. Ma sulla legge 126, quando si invadeva la competenza legislativa nel settore dei lavori pubblici della viabilità minore che è riservata esclusivamente alla Regione, allora perché erano in ballo i quattro miliardi alle Province ecc., nessuno ha sollevato una questione di legittimità costituzionale. E sul Piano Verde, perché erano in ballo i quattro-cinque-sei miliardi del Piano Verde, nessuno ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale; solo la Sicilia l'ha fatto, e noi oggi dobbiamo stare alla legge nazionale, stare

alle direttive del Governo, ed abbiamo quindi sostanzialmente un'amministrazione delegata nel settore di nostra competenza esclusiva. Ma nessuno lì fa una questio; lì sono relevantissimi interessi in gioco; qui che non abbiamo diritti conculcati, per lo meno dal punto di vista patrimoniale, non abbiamo diritti conculcati dal punto di vista di posizioni amministrative acquisite, qui che abbiamo invece un diritto potenziale, che è limitato nel suo esercizio dalle norme di attuazione; che potrà essere esercitato, dati i suoi limiti, solo attraverso un corrispettivo diritto discrezionale dei poteri governativi, qui facciamo una questio di costituzionalità. Penso che . . .

MITOLO (M.S.I.): Non facciamola mai!

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Non la facciamo . . . dico non è opportuno che si faccia. Di questo pensiero è la Giunta e crede, facendo questo, di fare gli interessi delle popolazioni, sia italiane che tedesche.

PRESIDENTE: Dunque hanno chiesto la parola ancora: Ziller, Mitolo, Benedikter, Magnago, Corsini; però Corsini ha già parlato due volte.

CORSINI (P.L.I.): Una sull'emendamento!

PRESIDENTE: Poi parla sull'emendamento, allora può parlare ancora. Anche Nardin sull'emendamento.

Intanto facciamo dieci minuti di sospensione.

(Ore 11.55).

Ore 12.20.

PRESIDENTE: Le seduta riprende.

Devo fare presente che oggi dobbiamo arrivare alla votazione. Per ora sono prenotati sette consiglieri a parlare; se è possibile che questi sette parlino fino alle due circa, possiamo finire stamattina, altrimenti dobbiamo fare orario spezzato: andare a mangiare alle 13 e riprendere alle 15.

La parola all'Assessore Pruner.

PRUNER (Assessore economia montana e foreste - P.P.T.T.): Se tutti saranno brevi come me finiremo alle 13.

Ci tengo a chiarire che ho preso una posizione diversa da quella che è la posizione ufficiale della Giunta nei confronti del problema di impugnativa dell'ENEL, e mi preme anche chiarire brevissimamente le ragioni che mi hanno portato a rappresentare il mio gruppo politico in questo modo, anziché in modo parallelo a quello del partito di maggioranza relativa della democrazia cristiana, rappresentato in Giunta.

Praticamente la preoccupazione che una legge ordinaria o una legge normale dello Stato possa elidere, possa superare, possa annullare, o il dubbio che una legge normale possa superare una legge costituzionale, una legge statutaria regionale, ci ha portati a riflettere seriamente sul comportamento che dovremmo prendere circa l'impugnativa della legge sull'ENEL, proposta dai consiglieri della S.V.P.

Infatti c'è una lunga serie di iniziative prese o di lotte sostenute per il riconoscimento dello Statuto di autonomia, nel quale la base delle concessioni, sono proprio le concessioni idroelettriche, i proventi finanziari principali sono quelli provenienti dalle acque della nostra regione.

Abbiamo pensato che questa volta valga la pena sentire il parere definitivo della Corte costituzionale, circa la legittimità della legge sull'ENEL, e ci siamo sentiti in dovere di non

condividere il parere di alcuni raggruppamenti politici presenti in Consiglio regionale, i quali hanno più una preoccupazione di carattere esclusivamente politico che non di carattere politico-autonomistico, come lo abbiamo noi. Poco ci importa il giudizio che potrà dare il resto del territorio nazionale, se questo Consiglio dovesse impugnare una legge così importante, nel campo sociale ed economico, come è la legge sull'ENEL.

Sono queste preoccupazioni che non ci riguardano e quindi con animo sereno e tranquillo vogliamo dare il nostro voto per impugnare la legge istitutiva dell'ENEL. Anche i pareri stessi di giuristi, — non pareri ufficiali, in quanto non sono stati richiesti, ma punti di vista di insigni giuristi —, ci hanno confortati ad associarci nell'impugnativa contro la legge dell'ENEL.

Poi, in fin dei conti, anche la procedura, il sistema seguito in questi ultimi tempi nella approvazione, nella divulgazione, nella interpretazione di varie idee correnti, circa la bontà della legge stessa, la quale non ha tenuto conto in nessun modo delle particolari esigenze e richieste delle regioni a Statuto speciale, ci ha resi sospetti. Con questo non esprimiamo alcuna sfiducia al Governo, — per quanto non sia formalmente possibile —, ma ci dà un ulteriore conforto per spingerci a chiedere un giudizio, chiedere un parere alla Corte costituzionale, organo qualificato, perché speriamo, qualora si addivenga ad un accordo in Consiglio regionale circa la presentazione di questo ricorso, speriamo che un organo di giustizia così qualificato ci dia ragione solo in questo: che una legge normale, una legge ordinaria, non può in nessun modo sostituirsi ad una legge costituzionale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ziller.

Se è possibile fare un intervento breve!

ZILLER (D.C.): Cercherò senz'altro di attenermi al suggerimento del signor Presidente.

Vorrei dire in sostanza che è stato molto utile che, da parte dell'Assessore, sia stata fatta l'esposizione che ha fatto, anche perché ha chiarito, — devo ritenere, non solo per me, ma anche per tanti altri membri, colleghi del Consiglio —, taluni punti oscuri, che potevano mettere il consigliere nella difficoltà di dare un voto con sincerità o con convinzione.

Io devo sottolineare che l'Assessore ha tolto molti di questi dubbi, anche se su taluni punti ha sottolineato che possono veramente sussistere dei dubbi che la legge istitutiva dell'ENEL possa in qualche maniera, almeno da un punto di vista strettamente teorico, intaccare quelle che sono le prerogative legislative dello Statuto di autonomia e quindi della nostra Regione; però ha anche sottolineato che questi punti di perplessità sono comunque talmente tenui che, impugnare una legge veramente fondamentale come quella istitutiva dell'ENEL, avrebbe un significato, specialmente politico, di talmente vasta portata, che indubbiamente fa riflettere se è o no opportuno impugnarla, dal momento che dovrebbe essere pacifico e tranquillo che quelli che sono nostri diritti stabiliti dallo Statuto di autonomia, non dovrebbero essere intaccati dalla nuova legge istitutiva dell'ENEL; anche se si dice che è una delle leggi di modifica di struttura e che quindi potrebbe rientrare tra quelle previste nell'art. 4 dello Statuto e rispettivamente sancite dallo stesso art. 43 della Costituzione.

Io, per quel che mi son potuto fare come convincimento dopo aver attentamente letto la proposta dei proponenti per l'impugnativa e dopo aver sentito appunto le dichiarazioni dell'Assessore, posso con tranquillità, e penso an-

che molti altri miei colleghi lo possano, in questo caso dire che la legge istitutiva dell'ENEL è di tanta importanza, che indubbiamente il volerla impugnare, anche sia pure in qualche singola sua parte, darebbe o andrebbe a dare un valore a questa nostra impugnativa, che andrebbe sicuramente al di là della nostra stessa volontà.

Possiamo quindi dire che, se gli interessi regionali sono tutelati, possiamo anche aggiungere che soltanto oggi, praticamente, si dice che in questo caso lo Stato intacca la nostra autonomia. Ed è strano che, da quando esiste praticamente la Regione ad oggi, questi diritti non si siano esercitati, come Regione, e che oggi invece si senta veramente leso l'interesse regionale per il fatto che si introduce un sistema di utilizzazione delle acque pubbliche, diverso e che, in un certo senso, darebbe l'impressione di intaccare questi nostri diritti.

Io sono veramente dell'avviso che i benefici che la nuova legge porta a tutta la collettività nazionale, la possibilità che dà di poter arrivare anche a quelle zone depresse, ove le società private non hanno mai ritenuto di arrivare in quanto non ne vedevano il beneficio economico, costituisca veramente un motivo per dire che noi dobbiamo appoggiare in pieno quella che è la legge dello Stato, e dobbiamo fare di tutto affinché questa non abbia a trovare difficoltà nella sua applicazione e non si abbia da parte nostra ad intralciarne l'esecuzione, e l'esecuzione, vorrei dire, più sollecita.

Se noi ci rimettiamo poi alle dichiarazioni del Governo, che costituiscono sicuramente, nei casi di dubbio, anche la « mens legis » per l'interpretazione della legge stessa, dovremo avere una ulteriore assicurazione dello Stato, che non andrà mai contro un ente costituzionalmente costituito e che non andrà quindi a ledere interessi della nostra autonomia.

Sappiamo che sicuramente, attraverso questa legge, ci sarà l'esigenza di creare un coordinamento, di rivedere un pochino, assieme allo Stato, talune cose che in passato non sono state mai affrontate decisamente o quanto meno non si era riusciti a poter risolvere, e credo che sia questa veramente l'occasione più propizia di poter intraprendere delle precise trattative con lo Stato, perché quei punti sui quali maggiormente, come l'art. 10, pesa l'interesse della Regione, possano più sollecitamente di prima trovare anche una soluzione, e penso che questa soluzione la si troverà sicuramente molto più agevolmente, proprio perché non abbiamo più gli interessi privatistici che si oppongono dinanzi ad un interesse collettivo, quale può essere l'interesse regionale, ma abbiamo dinanzi a noi un ente pubblicistico quale è lo ENEL, il quale, in ogni caso, non ha interessi particolari da tutelare, e quindi sarà sempre più facile poter attuare il disposto del nostro articolo 10 con l'ENEL, che non con qualsiasi altra impresa privata.

Non dobbiamo neanche trascurare il motivo, che secondo me è di fondo, per esempio quello che se è vero che nel 1948, quando è stato emanato lo Statuto di autonomia esisteva la necessità di inserire taluni articoli che andassero a tutelare interessi pubblici nell'ambito della regione, cosa questa che con la legge del 1933 sulle acque pubbliche non è che avvenisse, oggi noi non siamo più nel 1948, noi siamo dinanzi ad una legge la quale avoca praticamente a sé un servizio di interesse generale, il quale, appunto perché avvocato allo Stato, rende in un certo senso sorpassate quelle determinate norme, che proprio perché eravamo in regime privatistico quando è stato emanato lo Statuto, era necessario fossero date alle regioni, affinché queste potessero meglio tutelare gli interessi delle popolazioni viventi nell'ambito della regione.

Se questo è, io penso che la interpretazione che potrà essere data dallo Stato alla legge, e la legge stessa, come tale, non andrà mai contro gli interessi delle nostre popolazioni, non andrà mai contro gli interessi autonomistici che abbiamo il dovere di tutelare in qualsiasi forma, perché qui ci troviamo dinanzi, non più agli interessi privati, ma ci troviamo dinanzi agli interessi dello Stato, che sono identici a quelli che possono essere gli interessi della Regione Trentino - Alto Adige.

Ho sentito dire — l'ha annunciato ieri il cons. Benedikter, presentatore, assieme agli altri, della mozione per l'impugnativa — che la provincia di Bolzano avrebbe degli interessi specifici da tutelare. Io vorrei aggiungere che forse, più che agli interessi specifici dell'intera popolazione, intendeva alludere agli interessi specifici del gruppo linguistico tedesco.

Ora io vorrei sapere dove e quali sono questi interessi, diversi da quelli del resto della collettività nazionale. Noi sappiamo che l'Accordo di Parigi dice all'art. 1 e all'art. 2, che l'Accordo e rispettivamente l'autonomia sono fatti per salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale - economico del gruppo di lingua tedesca.

Se qui si tratta di salvaguardare il gruppo etnico, noi credo che con tranquillità si possa affermare, — così, come in passato ha fatto il Consiglio regionale —, di essere sempre pronti a consentire al gruppo linguistico tedesco di adire la Corte costituzionale, quando si tratta di interessi di ordine etnico, e questo, per quanto mi consta, anche se io sono nuovo, perché in questa legislatura il Consiglio regionale ha sempre fatto così e penso che lo farà anche sempre in avvenire; ma quando si tratta di impugnare questa legge sull'ENEL, io dico che si tocca semmai l'art. 1, dove si dice: salva-

guardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.

Si dovrebbe dimostrare che la legge istitutiva dell'ENEL è contro gli interessi economici del gruppo linguistico tedesco. Io vorrei che il dr. Benedikter dimostrasse o illustrasse quali sono questi interessi di ordine economico, che con questa legge vengono turbati, perché parla dello sviluppo degli interessi economici, dello sviluppo economico del gruppo linguistico tedesco; a meno che l'interesse e lo sviluppo economico del gruppo di lingua tedesca, si voglia pensarli soltanto attraverso le aziende private, del che io francamente molto dubito, e penso con convinzione di poter dire che non sono gli interessi privati che possono tutelare l'interesse e lo sviluppo economico del gruppo linguistico tedesco.

Quindi per questo, se non mi viene diversamente dimostrato, credo che non possa essere invocato per la provincia di Bolzano un interesse specifico, e tanto meno possa essere invocato un interesse specifico del gruppo linguistico tedesco, quando si tratta di impugnare o di non impugnare una legge, la quale con la tutela etnica niente ha a che fare.

Quindi io mi sento, e credo con me anche tanti altri colleghi, assolutamente tranquillo, nell'adottare l'una o l'altra delle forme su questo provvedimento, quando almeno si possa dire che gli interessi del gruppo linguistico tedesco, nulla hanno a che fare con questa impugnativa.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Siamo giunti quasi al termine del terzo giorno di discussione di questa proposta di impugnativa di una legge

dello Stato davanti alla Corte costituzionale, e mi pare che nessuna speranza sussista di vedere modificato il campo dei contendenti: da un lato i sostenitori della legge dell'ENEL in campo nazionale, dall'altro coloro che in campo nazionale e in campo regionale, contro la legge dell'ENEL, per motivi sia pure diversi, si sono schierati.

Come sempre accade in discussioni che hanno per tema questioni di fondamentale importanza politica, per le parti che alla discussione partecipano, a me pare che anche in questa il tema, la discussione sia stata alquanto sviata dal suo oggetto fondamentale; consentitemi di fare questo rilievo.

Qui si sono sentite affermazioni di carattere politico, relativo alla difesa del gruppo etnico di lingua tedesca, si sono sentite affermazioni che avevano per oggetto la impostazione di problemi di carattere economico-sociale della regione, si è rifatto il processo all'autonomia, si sono vantate delle benemeritenze di fronte e contro questo istituto, ma non si è tenuto conto che non eravamo impegnati nella discussione di una legge che coinvolgesse l'esame di tutti questi problemi; eravamo e siamo impegnati nella discussione di una proposta di impugnativa di una legge davanti alla Corte costituzionale.

Questo è il problema che noi dobbiamo risolvere, questo è l'oggetto della discussione sul quale la discussione avrebbe dovuto essere contenuta. Io non voglio esulare da questo oggetto. Come non l'ho fatto nel mio breve intervento dell'altro ieri, tanto meno lo farò oggi, anche se avrei ragione e motivi di rispondere ad alcuni accenni polemici, che sono stati indirizzati verso la mia parte, sia dal banco della Giunta che dal banco dei miei colleghi.

Il problema che noi dobbiamo risolvere, è quello, secondo me, se abbiamo o non abbia-

mo il dovere di impugnare una legge ordinaria dello Stato, quale è quella istitutiva dell'ENEL, che, per un motivo e per l'altro, tutte le parti che compongono questo Consesso hanno riconosciuto di dubbia costituzionalità, ed alcuni di sicura incostituzionalità.

Posto in questi termini il problema, io credo che il nostro dovere dovrebbe essere e deve essere quello di aderire alla proposta e di investire la Corte costituzionale di risolverla. Coloro che, — e mi pare che siano stati ben pochi, perché nessun argomento è stato portato in maniera convincente a favore della costituzionalità della legge —, coloro che fossero di questo avviso, io penso che non avrebbero nulla a temere da un ricorso alla Corte costituzionale, anzi, se fossero veramente e profondamente convinti della legittimità costituzionale di questa legge, si dovrebbero compiacere di questo ricorso, convinti, come essi dovrebbero essere, che il ricorso verrà respinto.

Se il ricorso verrà respinto, signori fautori della nazionalizzazione dell'energia elettrica, che sedete anche su questi banchi, voi avrete portato un contributo veramente notevole alla vostra causa, perché avrete fatto pronunciare la Corte costituzionale, avrete fatto avallare, da parte della Corte costituzionale, una legge che ha sollevato, non soltanto da parte degli oppositori, dirò così, politici, ma anche da parte degli oppositori appartenenti a tutti i settori della opinione pubblica, tanti e così fondati dubbi.

Io credo che il miglior contributo che possa essere dato alla causa della nazionalizzazione, deriverebbe proprio dalla pronuncia della Corte costituzionale, la quale pronuncia, secondo me, non tarderebbe a venire, trattandosi di una materia sulla quale certamente potrebbe essere sollecitata l'azione della Corte stessa, e non potrebbe tardare, io penso, oltre i sei mesi. In

questo frattempo non verrebbe paralizzata l'attuazione della legge, salvo per quelle parti, secondo me, salvo per quelle parti che non sono ancora attuabili, se è vero quello che l'Assessore ci ha detto a proposito dell'impegno preso dal Governo, di coordinare, insieme alla Regione, la parte della legge istitutiva dell'ENEL, che investe direttamente o indirettamente gli interessi della Regione. Salvo questa parte, tutto il resto della legge verrebbe attuato, e questo Istituto, che rappresenta una fondamentale riforma economico-sociale, non soffrirebbe in maniera non notevole né comunque di altra misura, non soffrirebbe nella sua attuazione.

Ma il non volere, colleghi del Consiglio, fare uso di un preciso dovere che ci incombe, data la convinzione che tutti abbiamo, per lo meno che sia dubbio che la legge sia incostituzionale, da un punto di vista, se non fondamentale, per lo meno superficiale, il solo fatto di mettere in dubbio, impone questo dovere e il non ricorrere a questo dovere, secondo me, è un fatto gravissimo. Noi non possiamo anteporre la difesa dei nostri interessi politici, di parte e di partito, a quelli che sono i nostri doveri di esigere il rispetto della legge, o per lo meno dall'essere sollevati dai dubbi che ci possono essere legittimamente posti, che questa legge violi delle prerogative costituzionali, come quelle che lo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige sancisce.

È un fatto gravissimo che va messo in rilievo e che, secondo me, dimostra come chi antepone questi interessi di parte ai doveri di carattere costituzionale, commette una violazione della Costituzione, una violazione dei principi fondamentali che devono regolare, sul piano morale, prima ancora che sul piano politico, l'esercizio del nostro mandato.

E coloro i quali, come la maggior parte del Consiglio, non vogliono e si sono espressi contro l'impugnativa di questa legge, a me pa-

re che, fra l'altro, manchino di coerenza per quanto il Consiglio aveva deciso allorché presentò la legge-voto in Parlamento.

Noi abbiamo votato all'unanimità, se ben ricordo, la legge-voto che ho qui sotto gli occhi, colla quale mettevamo già allora in dubbio la costituzionalità del progetto di legge, — che non ha subito modifiche in sede di discussione —, per quanto riguardava le prerogative, che alla Regione sono riconosciute dagli artt. 5, 9, 10, 61 e 63 dello Statuto di autonomia. Ci è stato detto e ricordato dall'Assessore all'industria e commercio che questa legge-voto si è perduta in Parlamento.

Prendiamo atto che il Parlamento ha tanto ossequio e tanta considerazione delle Regioni o della nostra Regione, che fa perdere, fa smarrire o smarrisce atti fondamentali come la presentazione di una legge-voto. Prendiamo atto di questo. Prendiamo atto di questo e prendiamo atto anche delle conseguenze che sono derivate da questo incidente, dallo smarrimento di questo documento.

Il contenuto di questa legge-voto sarebbe stato oggetto di un emendamento presentato dall'on. Veronesi, il quale, dopo assicurazioni che, — in base a quanto abbiamo appreso questa mattina dalla voce dell'Assessore all'industria, che ha letto il resoconto della Camera —, sono state assicurazioni molto, ma molto superficiali. È stata, più che una assicurazione, la esposizione di un personale, di un proprio punto di vista. In seguito all'esposizione di questo punto di vista, l'emendamento fu ritirato, fu fatto proprio da un altro deputato, appartenente al mio partito, e fu respinto. Ma le conseguenze che questo emendamento ha avuto, le conseguenze che questa legge-voto, trasformata in emendamento, ha avuto, nulla tolgono ai presupposti ed alle ragioni per le quali noi ci eravamo mossi. E vorrei domandare a voi: avete cambiato idea dal giorno in

cui è stata votata la proposta di legge voto? Ed allora, se avete cambiato idea, avete il dovere di dirlo, perché abbiamo il diritto di saperlo, di prenderne atto. Ma se non avete cambiato idea, se siete rimasti nel punto di vista in cui eravate allorché avete votato questa legge-voto, voi non potete sottrarvi, oltre che per le considerazioni di ordine morale, alle quali io mi sono permesso di fare cenno, non potete sottrarvi al dovere, per una ragione di coerenza, di votare l'impugnativa della legge istitutiva dell'ENEL, perché quelle ragioni, quei motivi che vi mossero a presentare la legge-voto, sono rimasti inalterati, sono gli stessi.

Questo vorrei farvi presente. Questo vorrei che voi, signori della maggioranza, che siete contrari all'impugnativa, questo vorrei che voi consideraste, che teneste presente quindi; sia le ragioni di ordine morale che ci derivano dal fatto, ripeto, che siamo tutti quanti convinti che, o la legge è incostituzionale o quanto meno è di dubbia costituzionalità. Il che è sufficiente per il principio che anche noi dobbiamo servire, dobbiamo seguire in questa materia, per cui è sufficiente che una legge non sia manifestamente incostituzionale, cioè che la eccezione di incostituzionalità non sia manifestamente infondata, perché questo principio lo dobbiamo seguire anche noi, allorché dobbiamo assolvere al dovere di impugnativa delle leggi dello Stato, che ledono i diritti e le prerogative del nostro Statuto, che è legge costituzionale. Per ragioni di coerenza voi dovreste appoggiare, ripeto, ed approvare la proposta di impugnativa davanti alla Corte costituzionale, perché essa non è altro che la logica e necessaria conseguenza di quell'atto che è andato smarrito, che è stato votato all'unanimità e che è andato smarrito, tra le carte molto numerose, evidentemente, della Camera dei deputati.

Se poi, ripeto, queste considerazioni di ordine morale e di ordine logico sono superate

dagli interessi di parte, allora sarebbe opportuno dirlo chiaramente, anche per una ragione di lealtà oltre che di dignità. Sappiamo quali possono essere state le pressioni che sono venute in questo particolare momento politico dall'alto, per impedire l'esercizio di una potestà che, sia la Regione sarda, come abbiamo appreso dai giornali, aveva già deciso, sia probabilmente una parte della maggioranza della Regione Trentino-Alto Adige aveva preso in seria considerazione.

Se non ci fossero state queste pressioni, probabilmente non avremmo nemmeno discusso per tre giorni questa proposta; la discussione si sarebbe risolta in una giornata sola. Ora, se le cose stanno così, consentitemi di fare ancora un'altra amara constatazione, ed è questa: che quando arrivano gli ordini dalle segreterie di partito, non ci sono doveri, non ci sono diritti che tengano; gli ordini si eseguono, si obbedisce, ed anche gli interessi di carattere costituzionale vengono messi in seconda linea. Se è così, ripeto, prendiamone atto e prendiamone atto amaramente, perché ancora una volta dobbiamo constatare che il costume politico del nostro Paese ormai è quello che viene denunciato da tanta parte dell'opinione pubblica e contro il quale nessuno reagisce.

Io penso che si sia ancora in tempo per compiere quello che ritengo il nostro preciso dovere, dovere che non comporterà alcun pericolo, come non può comportare nessun pericolo, né di ordine giuridico, né di ordine politico, soprattutto di ordine politico, il ricorso alla Corte costituzionale.

Ma quando mai la pronuncia della Corte costituzionale può mettere in pericolo addirittura, come voi avete detto, le grandi riforme di carattere economico-sociale? A parte il fatto che è discutibile, per conto mio, che la legge istitutiva dell'ENEL rientri nel concetto di riforma di carattere economico-sociale, che limita

la nostra competenza legislativa primaria e secondaria, a parte questo fatto, comunque dalla Corte costituzionale, nella peggiore delle ipotesi, ci potrà venire una pronuncia negativa, il che conformerà la bontà, la fondatezza, la grandezza della legge istitutiva dell'ENEL e quindi sarà, ripeto, un contributo notevole, grandissimo, alla sua attuazione. Non è certo pensando di coordinare col Governo, — con quale Governo noi non lo sappiamo, perché questo Governo sta per scadere, e l'indirizzo politico di un Governo, è inutile che lo ricordi, non è certo costante; con quale Governo non lo so —, non è il caso di rimandare alle eventualità di un coordinamento, che non vedo nemmeno come potrebbe essere fatto dal momento che restano in vigore delle norme, delle quali noi siamo convinti che siano incostituzionali e sulle quali c'è il dubbio che siano incostituzionali, perché il coordinamento dovrà sempre partire dalla esistenza, dovrà presupporre, dovrà essere condizionato dalla esistenza di queste norme. E fin tanto che queste norme sono in piedi io non vedo come possano essere superate le perplessità, i dubbi, le incertezze, che sono state manifestate anche dai banchi della Giunta, e come possono essere poi superate le certezze che non soltanto da questi banchi, ma da autorevoli giuristi, sono stati responsabilmente espressi.

Per tutte queste considerazioni, non solo io confermo la posizione che ho già enunciato nel mio intervento dell'altro ieri, ma chiedo al Consiglio di meditare l'atto che sta per compiere, perché è un atto che secondo me ha una sua importanza di carattere fondamentale, di carattere storico, vorrei dire, oltre che di carattere politico; prima storico e poi politico.

PRESIDENTE: Signori siamo ormai alle 13, e sono ancora iscritti a parlare quattro con-

siglieri. Vogliamo finire ora, oppure andare fino alle 15?

Se il Consiglio è d'accordo sospendiamo adesso e riprendiamo alle 15, oppure andiamo fino alle 15; per me è indifferente. Io lascio decidere il Consiglio.

CONSIGLIERI: Continuiamo fino alle ore 15.

PRESIDENTE: Va bene, allora continuiamo.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): In sede di varo della legge-voto del luglio dell'anno scorso, lo Assessore Albertini, in nome della Giunta, ha reso delle dichiarazioni, e mi ricordo che mi sono ripromesso, non solo di applaudire, ma anche di stringergli la mano. Cioè, in quella sede, la Giunta ci ha fatto balenare un atteggiamento di difesa ad oltranza dello Statuto, ed anzi mi ricordo che l'Assessore Albertini ha fatto proprio, come ultimo argomento per la proposizione della legge-voto, il desiderio espresso dal gruppo linguistico tedesco, che si sente menomato nei suoi interessi e nei suoi diritti.

Io do atto all'Assessore Albertini che, nella sua qualità di Assessore per questa materia, ha intrapreso una certa attività concreta per la difesa degli interessi della Regione, però devo dire che qui siamo alla questione fondamentale, cioè la migliore volontà autonomistica di difesa dell'autonomia non serve, non giova se rinunciamo agli strumenti giuridici, quelli che ci sono e come sono, anche se sono piuttosto deboli; e non è vero che il nostro gruppo linguistico nel passato non si sia fatto vivo in difesa di questi diritti, soprattutto nei confronti, appunto, dei grandi industriali idroelettrici, verso i quali non abbiamo nessuna ragione di

avere una particolare tenerezza o gratitudine, cons. Nardin, ivi compresa l'INDEL.

NARDIN (P.C.I.): (*Interrompe*).

BENEDIKTER (S.V.P.): La provincia di Bolzano, fin dove poteva essere chiamata in causa, poteva anche far presente le ragioni della popolazione e lo ha fatto, ma, s'intende, senza un preciso diritto di carattere costituzionale. Ho ricordato recentemene all'Assessore Albertini che in tutti questi sopralluoghi, nelle istruttorie circa le concessioni di grandi derivazioni, di solito la Provincia di Bolzano, il rappresentante della Provincia si è opposto e molte volte anche il rappresentante della Regione per il settore agricoltura, mentre il rappresentante ufficiale della Regione, che rappresentava le potestà dell'art. 10, non si è mai opposto veramente, in nome della Regione, in occasione di questi sopralluoghi, salvo il caso della SILVE, progetto che riguarda la zona della Val Gardena fino a Salorno. Su circa una decina di casi si ebbe una sola opposizione da parte della Regione, e devo dire che se la Provincia come tale si è opposta, se si è opposto l'Assessorato regionale agricoltura, vuol dir che il gruppo di lingua tedesca ha fatto quanto era in suo potere per opporsi, senza che la Regione, in base alle prerogative ex art. 10, abbia fatto sempre tutto quello che poteva fare.

Ora sappiamo che, non in stati federali, perché l'Italia non è uno stato federale, ma in stati cosiddetti regionali — e sappiamo, per esempio, che l'Austria può essere piuttosto avvicinata ad uno stato a carattere regionale —, ed in altri stati, dove esiste un decentramento del potere legislativo, le discussioni, le cause, di fronte ad un accordo costituzionale, sui conflitti di attribuzioni, sono all'ordine del giorno, e lo stesso partito che è al Governo dello Stato, nella Regione appunto difende i

diritti, le prerogative autonomistiche della Regione, senza con ciò compromettere una solidarietà politica e una solidità anche sulle grandi riforme che, io comprendo, possono essere condivise, non solo, ma possono anche essere appoggiate su tutti i piani.

E qui vengo subito alla questione sollevata dal cons. Ziller, il quale dice: ma mi sembra che gli interessi del gruppo linguistico tedesco vengono identificati con quelli delle aziende private. Questo meriterebbe un discorso più lungo, ma sarò breve. Non è questione di aziende private o pubbliche; infatti noi non abbiamo fatto questioni di aziende private o pubbliche, ma abbiamo addirittura, come sapete, fatto soprattutto la questione che una azienda pubblica, a carattere locale, possa prendere in mano la somministrazione della energia elettrica, per una migliore distribuzione, uniforme su tutto il territorio, e quindi prendere in mano lo sviluppo economico, mediante l'energia elettrica. Uno slogan che su scala più vasta viene adoperato, è che l'energia elettrica è, in certo qual senso, *la conditio sine qua non* per qualsiasi sviluppo economico, anche se ciò non è vero in un senso assoluto, ma comunque che sia un fattore fondamentale nessuno lo nega.

Dunque noi vogliamo non far caducare il principio della nazionalizzazione, ma fare in modo che questo principio, sia pure inquadrato nel grande sistema dell'ENEL, sia adattato al sistema voluto anche dall'accordo di Parigi, il quale, secondo le dichiarazioni che ho citato ieri, — dichiarazioni di De Gasperi alla Costituente, dichiarazioni contenute nel Libro bianco del '58, dichiarazioni di Segni all'Assemblea delle Nazioni Unite —, ha lo scopo anche di fare in modo che con strumenti autonomi si possa provvedere allo sviluppo, non solo culturale, ma anche economico. E qui

nessuno può negare che l'autogoverno a cui la popolazione della provincia di Bolzano, e particolarmente il gruppo di lingua tedesca, ha diritto, deve estrinsecarsi e contemplare anche la materia idroelettrica; e se il nostro gruppo, in mancanza di uno strumento migliore, oggi si affida a quello che è dato dallo Statuto di autonomia esistente, questo credo risponda ad un'intima logica.

Non è questione di fare polemica, tanto per sollevare il caso, o per avere adesso dibattuto per tre giorni la questione, che può destare una certa risonanza, per riempire alcune pagine di giornali, non soltanto in loco ma anche fuori.

Io dico sinceramente che mi sarebbe piaciuto se l'Assessore Albertini, — posso rendermi conto che, in nome della Giunta, si opponga anche alla impugnazione per le ragioni che ormai sono note —, si fosse dichiarato convinto che la legge sull'ENEL non pregiudica nulla, non scalfisce nulla, che non c'è nessun pericolo ecc. Questo veramente rende pessimistici sulla volontà autonomistica della Giunta.

Perché, guardi, la legge è legge, le parole sono parole, e, fino a prova contraria almeno, l'italiano lo comprendiamo. E non dica che qualcuno ha voluto ingannare i colleghi, quando dice: non sono soggetti a trasferimento all'Ente, le imprese che non abbiano prodotto, oppure prodotto e distribuito, nel biennio 1959-60, più di 15 milioni di Kwh.

Credo che le parole siano piuttosto chiare, purtroppo, e ci siamo accorti forse un po' troppo tardi di questa chiarezza. Comunque la questione l'abbiamo sollevata, l'abbiamo portata, perché, a prescindere da tutte le discussioni, da tutta la filosofia che si può fare sull'art. 10, sul diritto di prelazione, ecc., c'è quest'altra questione delle piccole derivazio-

ni, che effettivamente con questa disposizione se ne vanno.

Devo ancora ricordare a Ziller, che lo interesse economico del gruppo di lingua tedesca, l'interesse economico della popolazione della provincia di Bolzano è stato espresso in contrasto con una attuazione della legge dell'ENEL, quale si profila, non tenendo conto appunto delle competenze regionali. È stato espresso nella Camera di commercio dagli interessati, i più direttamente interessati, i quali non hanno detto: noi privati, proprietari di piccole aziende produttrici o produttrici e distributrici, ecc., siamo contro la nazionalizzazione, il che sarebbe una cosa naturale, ma forse avrebbe poco da fare con chi è del parere che una certa riforma occorra, e anche il gruppo linguistico tedesco potrebbe essere di questo parere; ma hanno fatto presente, — esiste un verbale, che è stato consegnato subito dopo all'Assessore —, hanno fatto presente che la nazionalizzazione, così intesa e così portata all'assurdo, contrasta con gli interessi economici, con le esigenze dello sviluppo economico della provincia, ed hanno fatto la proposta addirittura che, tramite l'ente pubblico, l'azienda pubblica, un ente provinciale di elettricità, si provveda, nella convinzione, che evidentemente non può essere tolta da dichiarazioni, che con un ente di questo genere, sul piano locale, effettivamente si possa provvedere meglio allo sviluppo economico, che non con un ente nazionale di energia elettrica.

Devo purtroppo anche associarmi alle constatazioni amare fatte dal cons. Mitolo per quanto concerne la sorte . . .

MITOLO (M.S.I.): Mi piace, il « purtroppo ». Questo dissipa ogni dubbio . . .

BENEDIKTER (S.V.P.): . . . alle constatazioni amare sulla sorte della legge-voto, per-

ché dà da pensare sulla serietà, colla quale la legge-voto è stata votata all'unanimità nel Consiglio regionale.

Abbiamo altre esperienze di questo genere, quando si disse: va bene, votiamo qui in Consiglio regionale, tanto poi a Roma ci penseranno ad insabbiarlo. E così è successo per questa legge-voto, che non è neanche pervenuta nell'aula, ritualmente, come legge-voto della regione Trentino-Alto Adige, ma è stata fatta propria da alcuni deputati, i quali poi l'hanno ritirata in base alle dichiarazioni del Ministro; un altro deputato l'ha fatta propria, e coloro che in un primo tempo l'avevano proposta hanno votato contro. Però chi autorizzava, se fosse pervenuta, in aula ritualmente, chi autorizzava qualsiasi deputato a ritirarla per conto della Regione?

NARDIN (P.C.I.): Se c'erano i deputati della S.V.P. presenti, chissà che cosa succedeva!

BENEDIKTER (S.V.P.): Infatti si sono associati, hanno votato in favore e sono rimasti in minoranza, se non sbaglio . . .

NARDIN (P.C.I.): Troppo poco!

BENEDIKTER (S.V.P.): Poi lo stesso Assessore ha letto quella parte della dichiarazione del Ministro Colombo in cui rispondeva all'on. Almirante, e la risposta del Ministro è quanto meno, direi, ambigua, e lascia tutt'altro che tranquilli.

Su questo punto dovremmo essere d'accordo, anche senza l'esperienza romana, ma soltanto in base alla lettura dei verbali e degli atti parlamentari, nei quali si fa intravedere una armonizzazione del diritto di prelazione, ed in genere dei diritti della Regione, con la legge sull'ENEL, e una armonizzazione sul

terreno della applicazione della legge stessa. Tale armonizzazione, — e l'abbiamo denunciato —, sta scritta appunto nei numeri 5, 8 e 9 della legge sull'ENEL, che arriva ad una graziosa concessione. E vorrei vedere quel Ministro, anche di massima buona volontà nei nostri confronti, il quale si permette ad un certo momento, per venire incontro alla nostra Regione, di ignorare, non dico la legge sull'ENEL, ma di ignorare un ENEL che ormai si è costituito, che si è fatto le ossa, che si è consolidato con tutti gli interessi, nel senso di ammettere che la Regione possa continuare per la sua strada, in base alle proprie competenze, sia pure tutt'altro che rilevanti, senza tener conto di certe dizioni nella legge, per esempio della dizione, che mi sembra faccia cadere appunto tutte le belle promesse, che dice: « All'ENEL è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale », cioè in tutto il territorio nazionale, e sappiamo che la nostra Regione qui rappresenta interessi piuttosto rilevanti e non come quelli della Sardegna e della Sicilia.

L'Assessore quest'oggi ha fatto anche, in certo qual senso, balenare la possibilità di una legge ordinaria, che coordini la legge sull'ENEL con lo Statuto, e la quale, in migliore attuazione dell'art. 10 di quanto non si sia avuto fino ad oggi, migliori lo sviluppo economico nella regione stessa.

Così, facendo attenzione, ho capito oggi le dichiarazioni dell'Assessore.

È stato anche detto che noi non abbiamo fiducia nell'ENEL, cioè non crediamo che un ente statale, un ente centralizzato possa far meglio degli industriali idroelettrici, e che ci muoviamo soltanto quando interviene l'ENEL anziché contro i grandi industriali idroelettrici.

Ora voi non potete contrastarci su argomenti che noi non abbiamo portato in campo,

così come non abbiamo portato in campo, nella mozione, argomenti circa il venir meno di entrate spettati alla Regione. Non ci siamo sognati di dire che vengono meno certe entrate della Regione; nessuna entrata della Regione teoricamente viene meno. Abbiamo detto che vien meno l'entrata del 20% circa della ricchezza mobile, compensata però o lasciata all'arbitrio dello Stato. Quindi certi argomenti, nei nostri confronti, non valgono. Sappiamo poi che al Genio Civile giacciono seimila domande di piccole derivazioni, le quali erano pronte per essere passate alle Province, per la trattazione; comunque ci sarebbe stata qui una possibilità per la Provincia, per delega della Regione, di inserirsi con una potestà, con un potere giuridico non irrilevante, al fine di meglio coordinare, di meglio temperare gli interessi, tutti i piccoli interessi dei nostri contadini, in materia di irrigazione, anche nelle piccole produzioni idroelettriche, di coordinarli meglio o di riuscire a temperarli meglio, soprattutto, lo possiamo senz'altro dire, nei confronti, fino ad oggi, dei grandi industriali idroelettrici. Tutto questo potere viene meno. Quanto poi alla famosa teoria della forma e della sostanza, posso dire che tutto lo Statuto di autonomia è soltanto una forma per lo esercizio di poteri pubblici nell'interesse delle popolazioni; una forma che fin qui tutti hanno ammesso che è migliore rispetto a quell'altra forma della centralizzazione; la sostanza poi la devono mettere il Consiglio regionale, gli amministratori, i rappresentanti del popolo.

Noi abbiamo presentato poi nel mese di giugno due proposte di legge-voto, che tendono ad una riforma dell'art. 10 della legge costituzionale, sia per quanto concerne l'esercizio della competenza in materia di concessioni idroelettriche e sia per quanto concerne il ricavo finanziario dall'art. 10 e dall'art. 63. Ri-

tengo, se la proposta di impugnazione viene respinta, ritengo che il Consiglio regionale debba occuparsi immediatamente di queste proposte e vedremo allora, al banco di prova, discutendosi cioè sia delle potestà amministrative, sia del ricavo o del gettito finanziario, vedremo se la maggioranza, che respinge oggi la proposta di impugnazione, sarà disposta ad andare fino in fondo; vedremo anche se il Governo è disposto a fare di tutto per accontentarci. Lo vedremo subito in questa successiva fase, alla quale non avrebbe poi certamente nociuto questa impugnazione, quale che fosse l'esito della legge, perché avrebbe comunque giovato al chiarimento dei rapporti di diritto di carattere costituzionale tra Regione e Stato; chiarimento che avrebbe servito in futuro per la riforma statutaria.

Perché sappiamo che è una massima di esperienza, maturata, credo, anche nell'ordinamento giuridico italiano, che chi si sente leso nei propri diritti, deve prima esperire tutti i gravami giurisdizionali, quando afferma di essere leso, prima di ricorrere ad altri mezzi, di ricorrere a dei mezzi politici.

E chiudo, richiamando quanto già dichiarato in nome del gruppo, che, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, ci sembra inconcepibile che il Consiglio regionale possa levarci questa occasione di impugnare tale legge, tanto più che tutti questa volta convenono, a differenza delle altre volte in cui si è detto: non ha quasi nessun fondamento la vostra impugnazione, però ci associamo, tanto per lasciarvi andare alla Corte. Questa volta è il contrario: siccome sembra a tutti, fino a un certo punto, agli uni di più e agli altri di meno, ma comunque sembra più fondata la richiesta, questa volta si respinge! Cioè, quando sembra che possa veramente raggiungere un certo scopo nell'interesse comune — e

prescindo dagli altri gruppi — nell'interesse del gruppo linguistico tedesco, la richiesta viene respinta. E ci sembra che voi non potete — ripeto queste parole — non potete negare a noi l'esercizio di queste facoltà dell'accertamento costituzionale, senza minare alla base l'osservanza di un impegno internazionale, come inteso dallo stesso Governo italiano in dichiarazioni che ho già due volte citate.

PRESIDENTE: La parola al Dr. Magnago.

MAGNAGO (S.V.P.): Io sarò molto breve, anche perché non vorrei essere la causa per cui non si possa finire per le ore 14. Quindi, se gli altri che mi seguiranno saranno così brevi come mi prometto di essere io, sono convinto che possiamo finire questa mattina, senza continuare nel pomeriggio.

Io ho ascoltato con molta attenzione questa lunga discussione. C'è stata una laboriosissima discussione al Parlamento italiano, per l'approvazione della legge sull'ENEL. Mentre lì la discussione è stata molto laboriosa, perché si trattava di dire di sì o di no alla nazionalizzazione dell'energia elettrica, qui la discussione è stata lunga e laboriosa, non perché si debba dire di sì alla nazionalizzazione dell'energia elettrica o di no, ma perché si deve constatare se è il caso e se abbiamo il diritto e il dovere di adire alla Corte costituzionale, perché riteniamo che certe clausole della legge sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, ledono i diritti sanciti dallo Statuto di autonomia per la nostra Regione.

Quindi, se qui lungo è stato il dibattito, lo è stato non pro nazionalizzazione o contro la nazionalizzazione, ma per vedere se abbiamo il dovere di andare alla Corte costituzionale, per avere una pronuncia su alcune parti

di questa legge che, secondo noi, violano il nostro Statuto di autonomia.

Quindi non è bizantinismo, come qualcuno ha voluto qui dire. Quando si devono interpretare le leggi, si fa un lavoro sul quale si deve in fin dei conti fondare tutta l'esistenza della convivenza umana, i rapporti tra individui e Stati o tra enti e Stati o tra i popoli.

Questo non è bizantinismo. Se il nostro è bizantinismo, lo potrebbe decidere la Corte costituzionale, ma non si può cercare di mettere la cosa in disparte chiamandola, come qualcuno l'ha chiamata qui, bizantinismo, quando si tratta dell'interpretazione delle leggi. Se non ci affidiamo più all'interpretazione delle leggi, allora non so dove dobbiamo andare a finire.

Da tutta la discussione si è visto che esiste una preoccupazione politica generale, soprattutto da parte di quei partiti che hanno aderito, in sede romana, alla nazionalizzazione delle fonti di energia elettrica. Da parte di questi gruppi è stato detto che l'interesse che la legge rappresenta è così vasto che noi non possiamo perderci nelle piccolezze.

Cercheremo, quello che non è chiaro, di definirlo dopo.

Ora, se l'emendamento presentato alla Camera dagli onorevoli Veronesi, Conci Elisabetta, Helfer, Piccoli, Berloff, Ballardini, Lucchi, al quale si è associato, con una dichiarazione, l'on. Mitterdorfer, a nome anche dei deputati della S.V.P., se questo emendamento, che suona così: « Rimangono salvi i diritti sanciti dallo Statuto di autonomia, a favore della Regione Trentino-Alto Adige », se questo emendamento fosse stato accolto dalla Camera, noi non avremmo sollevato niente. Da ciò si vede che noi non cerchiamo di andare contro la legge ENEL o a favore della legge ENEL; se questo emendamento fosse stato ac-

colto, noi non saremmo più qui a discutere, sia ben chiaro.

Ora si dice, — e lo ha detto anche il Presidente Kessler —, che l'emendamento è stato presentato, ma dopo le assicurazioni date dal Ministro è stato ritirato; anzi, chi l'ha presentato, ha dichiarato a un certo momento che votava contro, tanto si era convinto delle assicurazioni date dal Ministro. Ma la migliore assicurazione che il Ministro poteva dare era quella di dire: sono d'accordo perché lo emendamento venga inserito nella legge. Quale migliore assicurazione poteva dare?

Poi — e ho detto che sarò breve, perciò qui devo omettere qualche cosa che m'ero promesso di dire — vorrei arrivare ad un altro punto. Ci è stato detto: guardate che avete degli alleati pericolosi; avete visto il P.L.I. e il M.S.I., che vi appoggiano in questa vostra petizione, in questa vostra richiesta; pensateci bene quale responsabilità vi assumete. Ma signori, se noi riteniamo di avere un nostro diritto, non possiamo rinunciarvi perché alla difesa di questo diritto si associano altri consiglieri, per i nostri motivi o per altri motivi. Sarebbe come dire che, per il fatto che il partito comunista ha votato a favore della legge dell'ENEL, il Governo avrebbe dovuto ritirarla. Ora non credo che a noi si possa rimproverare di non aver sempre cercato di difendere e tutelare gli interessi dello Statuto, gli interessi della Regione, cioè gli interessi e i diritti autonomistici.

NARDIN (P.C.I.): Della Regione, soprattutto!

MAGNAGO (S.V.P.): Anche noi abbiamo preso l'iniziativa molte volte su leggi dello Stato, che secondo noi interpretavano e svuotavano le disposizioni, proprio per le competenze della Regione.

Ora, si dice, teniamo fede, noi crediamo nelle promesse fatte dal Ministro, non ci saranno difficoltà, molti punti sono dubbi, si possono chiarire, ecc., e caso mai ci difenderemo dopo, se ci saranno dei provvedimenti lesivi del nostro Statuto ecc. Qui è stato molto bene che il dr. Benedikter abbia letto una sentenza della Corte costituzionale, per quanto riguarda la Sicilia, che parla molto chiaro e dice: è inutile che voi domani impugnate simili provvedimenti, quando prima non avete impugnato la questione generale.

Adesso vorrei dire ancora, per quanto riguarda i diritti etnici di cui si è parlato e per finire con questo, che voi dite: qui non è un diritto etnico che può essere messo in pericolo in questo caso, per cui noi non sentiamo neanche l'obbligo morale di appoggiare questa vostra richiesta, mentre l'abbiamo appoggiata e vi abbiamo prestato i voti in altre occasioni.

Ora, — e questo dimostra la carenza anche dell'attuale ordinamento autonomistico —, le leggi e gli atti dello Stato non possono che essere impugnati da parte del Consiglio regionale e quindi, anche se il gruppo linguistico tedesco ritiene leso un suo diritto, se non c'è la maggioranza del Consiglio regionale, cioè la maggioranza di voti dei consiglieri italiani, il gruppo linguistico tedesco non ha neanche la possibilità, non di modificare quanto è stato stabilito con leggi dello Stato, ma di adire il giudice. E per questo motivo, lo riconosco, si è detto spesso, in simili occasioni: noi magari non siamo convinti di quanto credete, però non vogliamo precludere la via ad una sentenza del giudice, il quale stabilisca se queste vostre richieste sono effettivamente giustificate o meno.

Questo ragionamento si è fatto fino adesso, tanto è vero che in quel famoso « Libro

bianco », edito nel 1960, ad un certo punto si dice: « va comunque sottolineato che di fatto non si è mai verificato che il Consiglio regionale di Trento abbia rifiutato di portare all'esame della Corte costituzionale qualsiasi provvedimento che la provincia di Bolzano abbia inteso demandare a tale supremo giudizio ». Queste parole « non si è mai » sono scritte in grassetto addirittura, e adesso si vuole decampare da questa prassi, adducendo che questa prassi si doveva usare quando c'erano diritti etnici in ballo, altrimenti non si poteva. Ma chi giudica in questo caso se sono lesi dei diritti etnici o degli interessi etnici della popolazione di lingua tedesca? E sotto interessi etnici si intende interessi culturali, interessi economico-sociali e interessi etnici veri e propri, e non solo interessi linguistici, cioè culturali. Chi deve giudicare se sono lesi in questo caso degli interessi etnici o dei diritti etnici? La maggioranza di lingua italiana o il gruppo etnico che si sente leso in questo diritto?

MITOLO (M.S.I.): La segreteria nazionale della D.C. e dei partiti convergenti...

MAGNAGO (S.V.P.): No, io faccio solo questa domanda, e ognuno è arbitro di giudicare. Ora io credo che noi possiamo giudicare se è leso un nostro diritto o un nostro diritto etnico. Mi si dice: ma qui si parla di energia elettrica. Un momento: premetto che noi non consideriamo l'attuale Statuto di autonomia sufficiente, e l'abbiamo sempre dichiarato, a tutelare i diritti etnici della popolazione di lingua tedesca, anzi lo consideriamo del tutto insufficiente ed una prova è già questa, che non possiamo noi stessi adire la Corte costituzionale e non c'è la possibilità per le Province di farlo. Premetto questo, che lo consideriamo del tutto insufficiente, però attualmente c'è quello che c'è, e siccome noi

abbiamo diritto a questa autonomia, se riteniamo che siano lesi dei diritti dello Statuto di autonomia, cioè dei diritti della Regione, implicitamente sono lesi anche diritti di chi fa parte di questa regione, e di chi ha diritto, oggi come oggi, a partecipare, se possiamo dirlo, agli utili morali, politici o finanziari che questa autonomia regionale può portare.

Quindi basta la nostra convinzione che sono lesi i diritti dello Statuto di autonomia, perché possiamo dire che vengono lesi anche i nostri diritti etnici, perché noi facciamo parte di questa regione ed abbiamo il diritto di beneficiare dei vantaggi di questa autonomia. Questo basta; non c'è lunga spiegazione da dare per dichiarare che riteniamo in questo caso lesi i diritti etnici, in quanto sono lesi i diritti dello Statuto di autonomia.

Con questo credo di aver chiarito. Non voglio drammatizzare perché non mi piace, ma veramente può essere un provvedimento pesante e grave quello di impedire ad un gruppo linguistico della regione, ben definito, di adire la Corte costituzionale, quando ritiene che i suoi diritti, e i diritti quindi dello Stato di autonomia, vengano lesi.

Qui non si vuole la pronuncia della Corte costituzionale, o per un motivo o per l'altro, perciò finisco per fare una semplice proposta aderente alla nostra richiesta: se, come voi tutti dichiarate, non sono lesi i diritti dello Statuto di autonomia e se risulterà che voi avete ragione e che non verranno lesi i diritti dello Statuto di autonomia e quindi si potrà col Governo prevedere leggi di coordinamento che salvaguardino questi diritti, noi dichiariamo qui formalmente che saremo i primi a proporre l'annullamento di questa delibera di impugnazione di andare alla Corte costituzionale e ritireremo di conseguenza il ricorso con deliberazione del Consiglio regionale.

Siamo disposti subito, se questi diritti di cui dite non saranno conculcati e ci potremo convincere che rimarranno fermi, noi siamo disposti, lo ripeto, a portare in Consiglio regionale una delibera di annullamento di quello che oggi invece chiediamo che venga fatto.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa ed ora la parola sull'emendamento al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): (*Interrompe*).

PRESIDENTE: Non l'ha chiesta lei? Non può più parlare lei cons. Nardin? Ha già parlato due volte? Va bene allora. La parola al cons. Corsini sull'emendamento.

CORSINI (P.L.I.): Ho parlato una volta in discussione generale ed una volta sull'emendamento. Credo, signor Presidente, che sia stato parlato anche da altri consiglieri, mettendo un po' assieme tutto quello che riguarda in particolare l'emendamento ed alcune osservazioni generali.

Io posso promettere, fin da questo momento, che, assumendomi qualche libertà, sia pure in brevissimo tempo, rinuncerò a prendere la parola per dichiarazione di voto, così abbrevierò i lavori di questa tornata, che si prolunga già da qualche ora.

Io volevo riassumere, signor Presidente, particolarmente per il Consiglio tutto e specificatamente per la Giunta, quello che sta avvenendo o che sta per avvenire in questa seduta del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige. E mi pare che migliore riassunto non possa esserci che questo: per motivi politici ci si impedisce di adire la Corte costituzionale, che ha istitutivamente il compito di giudicare, prescindendo da ogni motivo politico.

Mi consenta di richiamare l'art. 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale », il quale art. 29 dice esattamente così: « Il controllo di legittimità della Corte costituzionale in una legge o un atto avente valore di legge, esclude ogni valutazione di natura politica ed ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento ».

Quello che sta per avvenire qui, in sostanza annulla completamente queste garanzie costituzionali, che la Costituzione repubblicana assicura a tutti coloro che vivono entro i confini della Repubblica italiana.

Qui si preannuncia un giudizio della Corte costituzionale per motivi di natura politica, quel giudizio che, per norma di legge, la Corte costituzionale è impegnata a dare, prescindendo da ogni valutazione di natura politica e da ogni sindacato sul potere discrezionale del Parlamento.

Debbo dire questo perché non abbiamo sentito, — ed in questo debbo dar atto all'Assessore Albertini, di avere svolto la sua parte nel dramma, nel modo corrispondente alle sue funzioni —, non abbiamo sentito, da parte dell'Assessore Albertini, che una difesa o un tentativo di difesa di quelle che sono le norme della legge istitutiva dell'ENEL. Su questo mi tratterò poi successivamente, sia pure in modo molto breve.

Da tutte le altre parti, comprese le dichiarazioni ufficiali rese qui dal capogruppo della democrazia cristiana, da tutte le altre parti ci si è detto, e ci si è ripetuto anche questa mattina dal cons. Ziller, che non si deve e non si può fare questo ricorso, perché chissà mai quale significato assumerebbe nell'opinione pubblica generale, come se noi volessimo metterci a combattere a lancia in resta contro la nazionalizzazione e contro l'ENEL.

Motivo di natura più squisitamente politica di questo, anzi direi di natura più squisitamente partitica di questo, mi pare che non poteva essere qui adottato.

È in sostanza, con questa motivazione soltanto, ci si impedisce di ricorrere a quella Corte costituzionale, che è impegnata a giudicare, prescindendo da qualsiasi valutazione di natura politica.

È, mi pare, un fatto abbastanza grave, che il collega Mitolo ha voluto definire « storico » addirittura; per me è un fatto rilevantissimo e preoccupantissimo, perché se ben s'intendono quelli che sono i rapporti tra maggioranza e minoranza, all'interno di uno stato di diritto, è evidente che la maggioranza ha tutto il diritto di far prevalere il proprio orientamento di natura politica all'interno di quelle che sono le leggi, ma la maggioranza non può assolutamente, con il peso della forza, impedire che si ricorra a quelle garanzie costituzionali, che sono a fondamento stesso della nostra vita nazionale e della nostra vita nella comunità dello Stato in cui viviamo.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Lei ha sempre votato a favore del ricorso . . .

CORSINI (P.L.I.): Egregio Assessore, mi consenta di risponderle, che non ho mai motivato il mio voto contrario come l'avete motivato voi oggi, o ieri o l'altro ieri; l'ho sempre motivato perché non credevo nel valore giuridico dei ricorsi. Oggi voi dite: noi in parte ci crediamo, ma non dobbiamo ricorrere alla Corte costituzionale ugualmente. Questa è la vostra posizione, ed è una posizione che è debolissima sul piano della democrazia.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): È facile la demagogia . . .

CORSINI (P.L.I.): Questo mi obbliga a precisare alcuni altri momenti di questa situazione. Non so se, in questo momento in cui parliamo, corrisponda al vero che la Giunta regionale sarda non intende più impugnare, con un ricorso dinanzi alla Corte costituzionale, la legge sull'ENEL, e non per mettere in dubbio le parole del signor Presidente, ma perché la Giunta regionale sarda ha preso una delibera di impugnazione. È vero che ci sono state delle pressioni politiche notevolissime, di cui è stato dato qui ieri qualche esempio; è altrettanto vero che assieme a quanto ha scritto l'« Unità », e a quanto ha scritto l'« Avanti » si potrebbe leggere quello che ha scritto il giornale d'Italia, il quale parla di riunioni della CGIL, della CISL, della UIL, per far recedere la Giunta regionale sarda dalla delibera già presa, di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge sull'ENEL. È altrettanto vero che una delibera presa può essere sempre rivotata dalla stessa autorità che l'ha presa; non è vero che la delibera di impugnare non ci sia stata. Se, sotto queste pressioni di natura politica, la Giunta regionale sarda vorrà modificare il proprio atteggiamento, o rivotando la delibera o lasciando scadere i termini di tempo, in modo da renderla di fatto nulla, sono considerazioni che potrà fare la Giunta regionale, a noi interessava mettere in rilievo questo aspetto.

Qui c'è un altro aspetto di natura politica, che mi pare vada sottolineato; l'argomento ha diviso completamente, non soltanto il Consiglio in due parti, ma ha diviso anche la Giunta regionale.

L'argomento ha introdotto una frattura, un taglio netto nel Consiglio, per cui da una parte si forma una maggioranza democrazia cristiana - partito comunista italiano - partito socialista italiano - partito socialdemocratico

co; dall'altra parte si forma la minoranza di tutti gli altri raggruppamenti politici. Ed è un fatto questo che può essere anche significativo e meritevole di essere rilevato.

Per quanto concerne la questione della legge-voto, io preannuncio che assumerò un'iniziativa, per conoscere quale sia il parere della onorevole Giunta, e che cosa intenda fare la onorevole Giunta, per evitare che anche qui i nostri diritti statutari vengano in questo modo ignorati e disattesi.

Perché l'art. 29 dello Statuto recita che « nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolari interessi, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo, per la presentazione alle Camere, e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo ».

Io non credo, né da parte mia, né da parte del partito che rappresento, di aver rilasciato una delega, né politica né notarile, né di alcuna natura, perché deputati mi rappresentassero, in quanto consigliere regionale, all'interno del Parlamento italiano.

La legge-voto c'è. Abbiamo diritto: o che venga insabbiata come sono state insabbiate quasi tutte, o abbiamo diritto che ci venga respinta. Non possiamo tollerare che ci venga modificata nelle mani e tramutata in emendamenti. Ognuno dei nostri partiti ha i propri rappresentanti in Parlamento; se ritiene e se ha la forza di poterlo fare, gli emendamenti li può presentare attraverso i propri rappresentanti in Parlamento. Il Consiglio regionale non ha bisogno di procuratori di nessuna natura.

Ho detto che l'Assessore ha recitato la sua doverosa parte, che è stata quella di cercare di convincerci che in fondo, in questa legge sull'ENEL, non c'è proprio tutto quel pe-

ricolo di violazione delle nostre competenze e delle nostre potestà, come è stato visto dai presentatori del ricorso alla Corte costituzionale, come è stato visto da me e come è stato visto anche da altri.

Mi consenta di dirle, signor Assessore, riallacciandomi a quello che ho detto ieri, che tutte quelle sue argomentazioni ci sarebbero state molto più di rilievo e di molto maggior significato, se le avesse fatte precedere da una dichiarazione, che il risultato di quei suoi pensieri di natura giuridica è quello che proviene da esperti di diritto costituzionale, amministrativo, esperti in questa materia. Lei questa premessa non ha voluto farla, e allora ci consenta di dirle che sul piano della valutazione personale e nostra, di poveri uomini che si sforzano di scartabellare i testi di legge, la sua opinione vale, fino a questo momento, quanto la nostra.

A questo proposito non posso lasciar passare senza rilievo quanto mi pare di aver sentito nelle dichiarazioni dell'Assessore Pruner: egli cioè ha preso una posizione sua personale o di gruppo, che è poi quella che ha visto la Giunta disunita su questo argomento, ma, se ho capito bene, l'Assessore Pruner ha parlato di punti di vista di insigni giuristi, che avrebbero confortato ad appoggiare la tesi del ricorso.

Ora io vorrei sapere, per continuare il discorso di ieri, se questi pareri di insigni giuristi sono stati assunti da lui personalmente, sono stati assunti dal suo partito, sono stati assunti dalla Giunta, perché il parere che ha avuto la grande cortesia di rimettermi ieri sera, signor Assessore, non riguarda proprio completamente questo tema qui, o lo riguarda in quanto tratta della stessa materia, ma non affronta, direi, neanche tutti quei problemi, che sono presentati nelle varie lettere del ricorso.

Ora, giustamente ha detto ieri il signor Presidente della Giunta regionale che il tempo è stato scarso, e se alla mia doglianza di ieri fosse stato dato il senso di una censura o di un rimprovero, quel senso di censura e di rimprovero sono disposto a ritirarlo; però io debbo dire ancora una volta che in tale materia, come è stato fatto altre volte, anche le 24, le 48 ore — abbiamo avuto tre-quattro giorni di tempo — avrebbero consigliato di portarci di fronte a dei pareri redatti, sia pure con quella cautela che si prende un giurisperito, il quale dice: mi date tre-quattro giorni di tempo per esaminare un problema che io dovrei esaminare in una settimana. Questo potevamo attendercelo veramente, questo potevamo ed eravamo in diritto di attendercelo, altrimenti le sue argomentazioni, lo creda signor Assessore, hanno lo stesso peso e lo stesso valore delle argomentazioni degli altri gruppi consiliari.

Ed io credo di aver finito. Esprimere ancora la speranza che ci sia un ravvedimento in questa situazione, sarebbe quasi essere degli ingenui. Forse questo sarebbe potuto avvenire, se un dibattito meno ancorato a posizioni di principio si fosse iniziato fin dall'inizio: ormai dopo tre giorni ognuno è portato a continuare a mantenere quegli occhiali che si è messo sul viso ed a vedere le cose così come le ha viste all'inizio.

Dichiaro che darò voto favorevole, ovviamente, al ricorso, e che per me il valore più grande e più importante è proprio quello che, per motivi politici, ci si impedisca di ricorrere alla Corte costituzionale, che giudica, prescindendo da qualsiasi valutazione di natura politica.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'emendamento?

Nessuno.

Allora metto in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 14 voti favorevoli, 6 contrari. L'emendamento è accolto.

Ora votiamo tutta la delibera, se non c'è una proposta di votare comma per comma, altrimenti la delibera viene votata a scheda segreta come una legge.

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G. R. - D.C.): Faccio un'osservazione, anche se questa osservazione può portare a qualche ritardo. Io vorrei chiedere al signor Presidente del Consiglio quale procedura intenda adottare nella votazione di questa delibera.

Se il signor Presidente del Consiglio adotta la procedura dell'approvazione delle leggi, e la sua ultima frase evidentemente fa richiamo all'art. 84 del Regolamento, allora io dico che, chiusa la discussione generale, a sensi dell'art. 82, il Presidente mette in votazione per alzata di mano il passaggio alla discussione per articoli, o è un articolo di legge, non suscettibile di divisione, questo è un altro discorso, ed allora si tratta come una legge, e in tale caso si dica, sul piano della procedura, che si adotta la procedura della discussione delle leggi.

Infatti il Presidente del Consiglio ha chiuso la discussione generale e poi è passato, senza dar luogo al passaggio alla discussione articolata colla votazione richiesta dal Regolamento, è passato alla discussione degli articoli. E io vorrei chiedere, anche perché continuiamo a creare dei precedenti, un chiarimento su questo quesito.

PRESIDENTE: Abbiamo due precedenti: una volta abbiamo votato per articoli, met-

tendo in votazione il passaggio alla discussione degli articoli; un'altra volta non è avvenuto questo. È stata discussa la delibera intera e votata intera.

La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Se non erro, signor Presidente, quando abbiamo iniziato questa discussione è stata proprio lei a dire che la procedura che viene seguita nella discussione del provvedimento era quella prevista per la discussione generale delle leggi, e difatti finora la procedura seguita è stata esattamente quella. Si è parlato in sede di discussione generale due volte; c'era un emendamento e si è parlato anche sull'emendamento, per cui non vedo come non possa concludere o non debba concludere questa discussione, esattamente come è previsto per la discussione delle leggi, cioè dichiarando chiusa la discussione generale, come lei già ha fatto, e quindi ponendo in votazione il passaggio alla votazione articolata.

PRESIDENTE: C'è l'art. 84 che dice: quando una proposta di legge sia contenuta in un solo articolo, si procede soltanto alla votazione finale.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Solo per dire che il fatto stesso che è stato discusso, è stato ammesso nella discussione generale e successivamente, senza votazione, il passaggio alla discussione articolata, si è passati alla discussione sull'emendamento, è indicazione che la mozione veniva trattata secondo una certa impostazione. In quella sede, quando si è passati a discutere e ad ammettere gli interventi sull'emendamento, doveva caso mai essere sollevata la questione della necessità di una votazione per il passaggio alla discussione articolata, cosa che non si è fatta.

Ora abbiamo fatto una discussione generale, abbiamo fatto una discussione sull'emendamento e, se è vera la obiezione fatta dal Presidente della Giunta, si doveva prima fare la votazione per il passaggio agli articoli, prima di passare alla discussione sull'emendamento, ciò che non si è fatto, quindi adesso bisogna rimanere nella strada intrapresa, che del resto non cambia la sostanza.

PRESIDENTE: Per me vale l'art. 84; qui c'è un articolo solo e quindi si passa, senza altri procedimenti, alla votazione finale.

Dunque qualcuno prende ancora la parola per dichiarazione di voto?

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Voterò contro la proposta, perché le ragioni portate oggi dai sostenitori della proposta della S.V.P., non hanno certamente convinto la mia parte a modificare l'atteggiamento.

Qualche questione però, sollevata nel corso di questa ultima fase della discussione, merita una certa risposta.

Anzitutto è bene dire che noi, anche per una ragione politica, votiamo contro questa proposta, e non fingiamo di scandalizzarci, come certi nostri colleghi, oggi amareggiati per il fatto che la ragion politica debba in un certo qual modo orientare un voto, pro o contro questa proposta.

È evidente che è anche per una ragion politica, direi forse soprattutto, nel senso che noi pensiamo che la politica della nazionalizzazione dell'energia elettrica, e quindi la strada intrapresa in conseguenza, debba essere perseguita con forza, allo scopo di modificare, nel senso che prevede proprio la Costituzione, la situazione economica e politica del nostro paese.

Cioè, è nella fiducia di una diversa politica, che noi preferiamo stare su questa strada, anziché imboccare quella che, sotto diversi pretesti, viene indicata dai colleghi della S.V.P. e dei partiti che hanno sostenuto questa proposta.

E vorrei dire che è troppo comodo ammantare certi disegni delle ragioni di diritto, come è stato fatto più volte nel corso di questo dibattito, e dirò a costoro che l'azione politica e l'azione economica e la politica economico-sociale, non possono essere basate soltanto su formalismi di carattere giuridico, tanto più quando questi formalismi di carattere giuridico, a ragione, mostrano la corda e lasciano intravedere altri scopi, come abbiamo cercato, nel corso di questo dibattito, almeno in parte, di dimostrare.

Noi siamo perché il nostro Consiglio regionale abbia oggi, e nel futuro soprattutto, sempre di fronte la realtà; la realtà così come si è andata evolvendo nel corso di questi anni, proprio a proposito di problemi idroelettrici e dei diritti della nostra regione, realtà che ha visto la S.V.P., la D.C. più volte, i Governi passati e soprattutto il M.S.I., in più o in minor misura, tutt'altro che sostenitori dei diritti ad oltranza della nostra Regione, nei confronti dei monopoli idroelettrici, nei confronti soprattutto della necessità di una politica dell'energia democratica e moderna.

E in questo aver di fronte la realtà, noi pensiamo soprattutto al futuro, e a questo riguardo noi abbiamo formulato diverse istanze e proposte, sulle quali ritorneremo con precise proposte anche in futuro, e che speriamo possano portare la nostra regione su una strada diversa da quella seguita sino ad oggi.

Abbiamo cambiato idea, dal giorno in cui votammo quel famoso voto diretto al Parlamento, a proposito della legge sull'ENEL?

Non l'abbiamo cambiata la nostra idea, tanto è vero che la nostra azione parlamentare, sia in Commissione speciale, sia alla Camera, è stata sempre orientata verso i fondamentali principi su cui si articolò quella famosa proposta votata dal Consiglio regionale.

Conveniamo però oggi, anche se la legge sull'ENEL non soddisfa per certe sue parti, in quanto non contiene formalmente quelle istanze che noi proponemmo in sede parlamentare, conveniamo però che questa legge non osta affinché i diritti della Regione vengano rispettati, ed a questo proposito mi compiaccio, almeno per buona parte, dell'intervento fatto dall'Assessore all'industria Albertini questa mattina, col quale ci troviamo in molte parti d'accordo, circa le argomentazioni addotte a questo riguardo.

Indubbiamente ciò dipenderà dall'azione politica, in primo luogo, che la Regione dovrà condurre nel futuro, perché formalmente e praticamente questi diritti vengano realmente rispettati, divengano una realtà. Nel dubbio sulle contraddizioni formali tra la legge ENEL e le nostre prerogative e i nostri diritti, preferiamo scegliere una strada diversa e meno pericolosa da quella proposta della S.V.P. e dal M.S.I. Il collega Benedikter ci ha sfidati: vedremo in Consiglio regionale sul banco di prova, allorquando affronteremo i temi idroelettrici! Vedremo.

A proposito della riforma dell'art. 10 ed a proposito di altri temi, ci rivedremo, collega Benedikter, e vedremo se sarete voi a insegnare alla nostra parte qualche cosa, o se non saremo noi a dover criticare certe impostazioni del passato, che non possono essere certamente portate nel bagaglio positivo della nostra esperienza e della vostra azione politica, da quando è sorta la Regione ad oggi. E d'altra parte non ci sentiamo veramente, con questo voto, di con-

travvenire in alcun modo agli impegni internazionali stipulati ed assunti dall'Italia, per quanto riguarda la tutela e la difesa della minoranza linguistica di lingua tedesca e di lingua ladina; né ci sentiamo con questo voto di contravvenire agli interessi economico-sociali del gruppo sudtirolese. E dirò ancora una volta, che tutte le volte che la S.V.P. ha sostenuto giustamente i diritti della minoranza, ci ha sempre trovati d'accordo; poche volte purtroppo abbiamo avuto queste occasioni, perché poche volte purtroppo la S.V.P. ha sostenuto questi giusti rilievi, ma ha sostenuto altre questioni, che con i giusti diritti hanno coinciso sino a un certo punto. E dirò di più; che non aspetteremo, come non abbiamo aspettato nel passato, non aspetteremo che la S.V.P. sollevi questioni a questo proposito, ma lo faremo come lo abbiamo fatto nel passato, e lo faremo con più forza ancora nel futuro, indipendentemente dalle prese di posizioni o dalla volontà della S.V.P.

E con questo vorrei dire anche al dr. Magnago, che eccezionalmente si è scomodato ad intervenire al Consiglio regionale — a proposito, si vede che l'ENEL effettivamente riesce a scomodare anche il dr. Magnago — che non è giusto sostenere che soltanto la S.V.P. deve giudicare se i diritti dei sudtirolesi e dei ladini siano stati più o meno conculcati, più o meno rispettati; anche noi abbiamo il dovere, non soltanto il diritto, ma soprattutto il dovere, derivante dalla nostra forza e dai nostri ideali e dai nostri impegni anche, democratici e costituzionali, anche noi abbiamo questo dovere di riconoscere o di verificare, e di giudicare per conseguenza, se questi diritti sono stati più o meno lesi o conculcati.

Troppa debolezza si è avuta sinora, a proposito di questo tema, direi di questo principio, nel riconoscere soltanto alla S.V.P. una specie

di monopolio di rappresentanza di questi diritti, di queste esigenze relative al gruppo linguistico tedesco. Troppe volte, anche dalla stessa democrazia cristiana, si è scesi su questo piano, nel suddividere le proprie sfere di influenza a seconda delle curie etniche od altro. Anche noi rivendichiamo questo diritto, ma soprattutto il dovere di giudicare se questi diritti delle minoranze siano lesi o meno. In questo caso, lo diciamo con forza e lo dimostreremo nel futuro, questi diritti e questi interessi non vengono lesi; verranno lesi interessi di ristretti gruppi sudtirolesi, ma questo è un altro paio di maniche, che non è assolutamente il problema, che non è assolutamente da confondere con gli interessi della grande parte della popolazione di lingua tedesca.

Il cons. Corsini infine ha giudicato grave l'atteggiamento della maggioranza circa questo voto. Vorrei dire semplicemente questo: che non si può istituzionalizzare, lo abbiamo detto anche nel passato, non si può istituzionalizzare questa mezzadria di voti, a favore di un ricorso od altro. Noi auspichiamo che il ricorso alla Corte costituzionale sia previsto in un'altra maniera, dal punto di vista giuridico, cioè attraverso la riforma delle norme statutarie, che prevedono alle Province questa facoltà; ma finché le norme rimangono quali sono, noi, come lo faremo anche in Provincia del resto, noi vogliamo giudicare caso per caso. E se in determinati casi conveniamo che si può, o appoggiare direttamente o favorire l'accesso alla Corte costituzionale, attraverso un'impugnativa, noi lo faremo; ma quando saremo convinti del contrario non lo faremo, e questo è sempre stato quanto abbiamo sostenuto nel passato, anche in questo caso.

E vorrei concludere con un invito al collega Corsini, ad esaminare un fatto politico abbastanza importante: perché le altre Regioni

a statuto speciale, non intendono impugnare, seppure con diversi contrasti — anche noi del resto abbiamo i nostri, lo abbiamo visto c'è addirittura una spaccatura della Giunta regionale, per il fatto che l'Assessore Pruner non condivide la posizione della maggioranza della Giunta. Anche noi abbiamo i nostri contrasti ed anche le altre Regioni avranno avuto i loro contrasti —, ma perché mai le altre Regioni a statuto speciale non impugnano la legge sull'ENEL, dinanzi alla Corte costituzionale? I fatti sono la migliore risposta, e soprattutto questi fatti dovrebbero far riflettere circa l'importanza di un impegno che con questa posizione le altre Regioni, ed anche la nostra, stanno assumendo nei confronti di una necessaria, indispensabile riforma, che oggi può prodursi in maniera contraddittoria, ancora informe, timida finché si vuole, ma che un domani, se sarà sorretta dalla buona fede e dalla buona volontà, può diventare una grande cosa, per tutto il paese, a favore di tutti gli italiani.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Prima di passare alla votazione globale del provvedimento che è sottoposto alla nostra attenzione, desidero, a nome del mio gruppo, ribadire ancora, possibilmente con chiarezza, la nostra posizione.

E dirò subito che noi, come del resto abbiamo dichiarato, non appoggeremo il provvedimento che ci è stato proposto. Però devo subito precisare ulteriormente che le motivazioni che stanno alla base di questo nostro atteggiamento, non sono motivazioni di carattere politico, e quindi rispondo subito al cons. Corsini, che ci ha redarguiti per questo, che le motivazioni che stanno alla base del nostro atteggiamento sono motivazioni fondamentali di carattere giuridico. Se poi il cons. Corsini ritiene,

con le sue argomentazioni, di averci convinti che il suo atteggiamento su questo provvedimento prescinda da considerazioni di carattere politico, nel senso e nella quantità che ha voluto a noi imputare, allora devo dirgli che veramente ha sprecato fiato, perché l'atteggiamento che nei confronti della difesa dello Statuto ha assunto in passato il partito liberale, come pure il gruppo del movimento sociale italiano, rispetto a quello assunto da altri gruppi, e metto fra i primi il mio, è la prova pratica, che non può essere annullata da una dichiarazione fatta oggi.

Io credo di poter dire che le diligenti, ma soprattutto, direi, complete argomentazioni, che l'Assessore Albertini questa mattina ha portato qui, siano sufficienti, almeno per noi, a garantire la nostra convinzione che i nostri diritti fondamentali su questa materia non sono stati lesi dalla legge dell'ENEL. E qui è giusto precisare che noi non presumiamo, e certamente non lo presume l'Assessore che le ha fatte, che queste argomentazioni, che questo punto di vista giuridico sia assolutamente infallibile. No, non lo presumiamo. Dirò anzi che anche l'atteggiamento ed il modo di argomentare, dal punto di vista giuridico, dei presentatori e dei sostenitori della proposta di ricorso, non li reputo assolutamente infondati. No. Dico solo che noi, nella nostra responsabilità e nella nostra capacità, abbiamo fatto una valutazione di natura giuridica, e su questa basiamo il nostro atteggiamento.

E qui voglio riferirmi un po' a quello che ha detto il Presidente Magnago, a proposito del famoso emendamento presentato in Parlamento e poi ritirato, ecc. È facile argomentare, ma è anche abbastanza semplicistico il dire: ma se era proprio veramente così pacifico che la legge dell'ENEL non avrebbe leso i diritti della Regione, si poteva accettare quel-

l'emendamento che nulla in più diceva. Così argomenta il cons. Magnago. È un modo di argomentare anche questo, ma è altrettanto evidente che non sarebbe più così opportuno quando, per esempio, quell'emendamento fosse stato respinto dalla maggioranza della Camera, perché, se fosse stato respinto dalla maggioranza della Camera, per ipotesi, ci sarebbe stato un principio di prova, che la legge dell'ENEL avrebbe...

MITOLO (M.S.I.): È stato respinto dopo!

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): ... evidentemente ci sarebbe stato già il principio di prova che la legge dell'ENEL avrebbe leso i nostri diritti. E neanche questo sarebbe stato, dal punto di vista della difesa dei nostri interessi, opportuno. E così mi pare di dover fare anche un'altra considerazione a proposito della proposta che il cons. Magnago, nel finale, ci ha scodellato qui, come la prova del nove della convinzione o delle convinzioni che noi su questo argomento abbiamo. Egli dice: voi siete convinti che non siano stati lesi i nostri diritti e va bene; accettate ugualmente la nostra proposta di ricorrere alla Corte costituzionale, e vorrà dire che, non appena il Governo, con ulteriori leggi, come è stato detto, avrà dimostrato il contrario, vorrà dire che lo ritireremo.

Ora, può apparire suggestiva la proposta e, per certi aspetti, dal punto di vista dialettico, anche abbastanza fondata ed abbastanza forte, però credo che si debba ben pensare che questo probabilmente è più un modo di ragionare che ha una sua validità, secondo me, nel campo dei diritti privati. Anch'io, come avvocato, nel dubbio dico: va be', intanto non lascio scadere termini od altro, poi sarò sempre a tempo a transare, o sarò sempre a tempo a

ritirare i ricorsi od altro. Però ritengo che questo modo di procedere sia quanto meno più difficile instaurarlo, e forse molto meno opportuno, instaurarlo in materia di diritti pubblici come è questo.

E dico subito: mi pare un po' difficile impugnare la legge e poi richiedere al Governo il consenso per una eventuale legge, intesa a modificare o ad armonizzare una certa situazione. Ma soprattutto questo implica anche una dichiarazione implicita nostra, nel momento in cui accettiamo o facciamo il ricorso, una dimostrazione implicita che siamo convinti che la legge abbia effettivamente violato i nostri diritti. Ed anche di questo, o siamo convinti o non siamo convinti. Siccome convinti noi non siamo — e ripeto che ci assumiamo la responsabilità di questo atteggiamento — ma siccome convinti non siamo, allora una proposta del genere non pare che possa essere accettata.

Invece, in un certo senso, cerco di ribaltare la posizione e dire: dr. Magnago, lei fa questa proposta, ma la prova del nove la proponiamo anche noi, perché noi sosteniamo, ripeto, che siamo convinti che questa legge non abbia leso i diritti. Non ripeto le argomentazioni, ma l'argomentazione fondamentale è una, che è stata poi ulteriormente illustrata questa mattina, ed ampiamente, dall'Assessore Albertini. La tesi nostra è che una legge di valore formale ordinario non può, in nessun caso, intaccare un diritto costituzionalmente garantito. Questa è la nostra tesi...

MITOLO (M.S.I.): Non deve, no « non può »!

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Ora dico che può darsi che questa tesi, sulla quale noi siamo convinti — ed è per questo, ripeto, che non appoggiamo il ricorso — possa anche non essere in definitiva quella giu-

sta, però la prova del nove la proponiamo anche noi, e diciamo: signori, la Giunta regionale ha comunicato questa mattina che nelle more della situazione, ed in previsione penso anche di eventuali difficoltà e comunque di eventuali dubbi, quando la legge dell'ENEL fosse uscita, è già titolare di qualche concessione che intende far valere. Voi dite che la legge dell'ENEL non le farà valere, non le accetterà perché la vostra interpretazione è che applicando la legge dell'ENEL la cosa non possa essere realizzata. Ammettiamo che domani si verifichi quello che voi prevedete, e cioè che si dica: emanata la legge dell'ENEL con quella sua validità su tutto il territorio nazionale, non è più possibile alla Regione realizzare queste iniziative. Allora noi diciamo che in quel momento, signori, avremo il modo di ricorrere, in via incidentale, alla Corte costituzionale. Ma, ci dice il cons. Benedikter, e poi l'ha ribadito il Presidente Magnago: nossignori, perché già c'è una sentenza della Corte costituzionale, che dice che non può essere impugnata, in via incidentale, una norma che non è stata prima impugnata dal Consiglio regionale tempestivamente, in via diretta. Ed è stata citata questa legge. Però dico, signori, se questo fosse vero, se cioè non fosse possibile domani, in via incidentale, impugnare questa legge, allora la responsabilità, oggi, di lasciar scadere i termini, certamente sarebbe più grave. Ma l'atteggiamento che noi assumiamo deriva anche dalla convinzione, e questa fondata e irrefutabile, che il ricorso in via incidentale certamente alla Regione sarà possibile, come sarà possibile anche ai privati, come sarà possibile anche ad altri. E questo nonostante la sentenza che è stata citata, che conoscevamo già, ma che siamo andati ad esaminare. Quello però è un caso particolare, in quanto il Consiglio regionale della Sardegna aveva espressamente e preventivamente dato

parere favorevole a che la legge, che era la legge della SILA, potesse essere estesa nella sua validità anche al territorio della regione sarda.

Quindi ecco perché è stata negata dalla Corte costituzionale questa possibilità di ricorso per incostituzionalità, perché rappresentava una dichiarazione di volontà contraria a quella già prima espressa dal Consiglio regionale.

E questo evidentemente...

BENEDIKTER (S.V.P.): È la stessa cosa!

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): No, non è la stessa cosa, perché noi non impugnando non diciamo nulla. Le motivazioni della maggioranza che vota contro questo provvedimento, si basano sul fatto che non sono lesi i diritti; noi cioè riteniamo che una legge ordinaria non può togliere quello che è garantito dalla legge costituzionale.

Ora questa argomentazione potrà sempre essere fatta valere, a meno che diciamo: sì, c'è ancora un ultimo, o potrebbe esserci in linea teorica, un ultimo punto, e cioè che il giudice, che la Giunta regionale dovesse incontrare in una qualsiasi procedura seguita per far valere i nostri diritti, non ritenga fondata l'obiezione di incostituzionalità della legge. Ma anche questo, signori, è estremamente improbabile, ed è estremamente improbabile e, dal punto di vista giuridico, impossibile, in quanto la Giunta regionale si trova di fronte ad una controparte, lo Stato, il quale non solo mette in dubbio o contesta a priori la validità della nostra tesi, ma la conferma, perché le dichiarazioni del Governo fatte al Parlamento sono quelle della controparte, la quale dice a noi: voi state tranquilli perché la nostra interpretazione è nel senso esatto che non possa ledere i vostri diritti.

Quindi la posizione giuridica di una Giunta regionale che non impugna la legge, di fron-

te alle affermazioni precise e responsabili fatte in Parlamento dal Governo, e che ritiene fondata la tesi che la legge non viola i diritti stabiliti nello Statuto, evidentemente è una posizione che non potrà non avere il suo peso, nel momento in cui noi si dovesse, per via incidentale, ripeto, su una qualsiasi pratica, impugnare la legge, in via incidentale e successivamente a scadenza del termine. Per cui, esaminando queste diverse ipotesi, mi pare che la prova del nove funziona anche per noi . . .

MITOLO (M.S.I.): No, non funziona!

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Se domani i nostri diritti saranno contestati, avremo certamente la possibilità di andare alla Corte costituzionale per verificare, in quella sede, se effettivamente le due tesi giuridiche sostenute da una parte da coloro che appoggiano questo ricorso e dall'altra da quelli che dicono: no, questo ricorso oggi non lo facciamo, potranno trovare la loro conferma.

Ripeto, non presumiamo in maniera assoluta che la nostra convinzione giuridica domani possa non essere smentita, questo non lo sappiamo, però diciamo che riteniamo certa domani la possibilità di agire in via incidentale, nel caso in cui non venisse completamente ritenuta valida la tesi da noi oggi sostenuta. Questo ci mette nell'ambito di tranquillità e mette in tranquillità tutti, per cui non mi pare che oggi si possa dire che con questo noi vogliamo rinunciare a diritti che abbiamo, perché non rinunciamo a diritti che abbiamo, e meno che meno diciamo che siamo qui a riconoscere diritti della minoranza etnica, che del resto sono della minoranza etnica come sono anche di noi, diritti di natura economica, ecc. ecc. Noi assumiamo questo atteggiamento perché abbiamo la certezza fondata — e non potete dimostrare il contrario — che in ogni caso,

anche domani la nostra tesi non fosse accettata, avremo la possibilità, come abbiamo oggi, di adire la Corte costituzionale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Toscana.

TOSCANA (Indip.): I capigruppo dei partiti qui rappresentati hanno dichiarato la loro posizione, da assumere in merito alla proposta, presentata dal gruppo di lingua tedesca, di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale, per violazione dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige la legge istitutiva dell'ENEL.

Sentiti i vari interventi sull'argomento in discussione, ho avuto l'impressione che sia stata troppa l'influenza politica in questo dibattito. Signor Presidente, signori consiglieri, desidererei questo: che al di sopra dei partiti prevalga il buon senso, il dovere, direi di più, l'obbligo di difendere lo Statuto speciale della nostra Regione Trentino - Alto Adige, che è la base fondamentale della nostra autonomia, concessa dal Parlamento.

Do voto favorevole.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ho incominciato l'altro ieri, anticipando le conclusioni, finisco oggi, ribadendo il nostro punto di vista contrario alla proposta. Con l'occasione non voglio lasciar passare alcune dichiarazioni che qui son state fatte, alcuni richiami, senza una, per me o per noi, opportuna risposta.

Si è citata ripetutamente, nel tentativo che è stata costante da parte dei favorevoli, di dimostrare presunte nostre contraddizioni, si è citata ripetutamente la legge-voto votata alla unanimità l'estate scorsa dal nostro Consiglio. Se vi ricordate — e quando fate le citazioni

siete pregati per lo meno di mettervi a posto con la memoria o con i verbali — il gruppo socialista, quanto meno, non ha fatto parte di quella totale unanimità ricordata più volte qui dentro, perché, proprio sul punto di maggiore discussione, noi ci siamo astenuti, prevenendo che la cosa potesse arrivare a queste discussioni a cui è arrivata. Il 2° comma di quel testo noi non lo abbiamo votato, quindi non si parli di unanimità e soprattutto, quando si cerca di documentare, si documenti veramente e non si bari nelle citazioni.

D'altro canto, la logica che ci dovrebbe portare oggi ad essere per l'impugnativa, perché allora fummo per la legge-voto, io non la ritengo una logica del tutto ferrea, così micidiale come si è voluto presentarla, perché ci troviamo di fronte a due situazioni diverse: allora eravamo, per dirla con i giuristi, in sede di *jure condendo*, e quindi ogni aspirazione poteva essere legittimamente avanzata e ogni mezzo poteva essere legittimamente esperito, per far entrare nella legge non ancora votata dal Parlamento, ma allora in discussione, quelle che erano rivendicazioni di carattere particolare. E noi sappiamo quante pressioni ha avuto il Parlamento — non chiudiamoci gli occhi — non solo da parte nostra, ma da parte — lasciamo perdere gli interessati principali, che sono gli espropriati di oggi — ma da parte di tutti gli altri enti locali: Sicilia, Sardegna, municipalizzate, la Terni, i bacini imbriferi; tutti volevano qualche cosa per se stessi. Quindi era logico che anche noi facessimo quella richiesta, e niente di male e niente di imperdonabile se, dopo aver fatto quella richiesta, oggi non la consideriamo decisiva ai fini di un atteggiamento odierno, che si commisura ad una situazione odierna, che ci consente, in sede di legge già varata e operante, una valutazione da un altro punto di vista, e cioè della

legge così com'è, come è venuta fuori, e di quello che dalla legge può nascere. Quindi non ci sono le contraddizioni che si son volute evidenziare.

A proposito anche delle pressioni in sede romana, noi abbiamo solo una cosa da dire: non ne avevamo bisogno per assumere questo atteggiamento, non ci sono state di fatto, ma non ne avevamo neanche bisogno, perché la nostra convinzione, e il nostro atteggiamento, anche precedenti, fanno fede della persuasione intima, autonoma, che noi abbiamo sempre avuto, della bontà del provvedimento che l'anno scorso si stava discutendo, che oggi noi abbiamo di fronte come provvedimento varato.

Per la questione dei diritti della minoranza etnica, mi richiamo a quello che ha detto Nardin, che io sottoscrivo parola per parola, a nome del mio gruppo.

Noi pure siamo favorevoli a una modifica istituzionale del ricorso, che dia la possibilità, anche alla provincia di Bolzano, di esperire il ricorso; fino a quando ciò non avvenga, non abdichiamo a favore di nessuno il diritto di giudicare anche noi nel merito.

Del resto, voi della S.V.P., se potete pretendere che vi facciamo credito di non aver ecceduto, esagerato oltre certi limiti nelle proposte di ricorso per illegittimità alla Corte costituzionale, tanto è vero che avete avuto i nostri voti molto spesso, vi renderete anche conto che ammettere il principio che solo voi dovrete giudicare, è una cosa estremamente pericolosa, per non dire politicamente senza senso, perché, dott. Benedikter non protesti, se oggi a lei ed ai suoi colleghi possiamo far credito di serietà politica, in linea di principio possiamo anche pensare che domani la comunità di lingua tedesca sia rappresentata da un gruppo di gente che non ha questo senso di responsabilità, e noi dovremmo rinunciare a

quel principio, ovvero in altre parole, sottofirmare tutti i ricorsi, anche quelli più strampalati, ed accettarne il principio.

BENEDIKTER (S.V.P.): Che male viene fuori dalla Corte costituzionale?

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma non c'è solo la questione del male, c'è semplicemente una questione di serietà politica e di dignità politica da salvaguardare; e quando si accettano determinati principi si può andare a finire veramente oltre i limiti del lecito ed anche del decente.

Quindi nessuna concessione di principio, ma concessione di fatto della quale dovete darci atto che c'è sempre stata e che quindi non è offensivo nei vostri confronti, ma semmai è una specie di implicito elogio al vostro senso costante di responsabilità e di serietà.

Il discorso, che vale per questa come per altre future circostanze, in brevissimo va fatto sulle insinuazioni, io le chiamerei, del cons. Corsini, a proposito dei motivi politici. Detti in quel tono, in quel contesto, in quella maniera, se non ricordano il qualunquismo piazzaiolo, volgare, plateale di Guglielmo Giannini, sono certo al livello, che noi non accettiamo, del neo-qualunquismo di Mario Missiroli.

CORSINI (P.L.I.): Lo ripeti quel qualunquismo piazzaiolo, esprimendoti in questo modo qui! Domando scusa...

RAFFAELLI (P.S.I.): No: visto che se non sono al livello del qualunquismo piazzaiolo e volgare di Guglielmo Giannini, sono al livello del neo-qualunquismo, formalmente più dignitoso, ma politicamente non meno pericoloso, di Mario Missiroli; e noi non lo accettiamo. Rivendichiamo il valore dei giudizi politici che ci permettiamo di dare, anche quando questi giudizi politici vengano artificiosamente

contrapposti ai giudizi autonomistici, al dovere, a cui ci ha richiamati testè il tuo compagno di banco e nostro collega Toscana, e riteniamo che fra le due cose non ci sia grado diverso di dignità, quanto meno. Quindi invocare, alludere alle pressioni dei partiti, ai giudizi politici, come se i giudizi politici fossero dei giudizi deteriori, è una cosa che non accettiamo. Questo sia detto chiaro, per ora ed anche per domani. Ho ricordato l'altro giorno che siamo un corpo politico; tendiamo, se non lo siamo completamente, ad essere degli uomini politici, e ci sembra che l'investitura che abbiamo avuto sia proprio una investitura politica. Comunque neghiamo qualsiasi valore a quelle affermazioni che tendono a contrapporre il politico all'amministrativo, come buono il secondo e cattivo il primo, a contrapporre il giudizio politico al giudizio di merito autonomistico, come cattivo il primo e buono il secondo.

La politica, come noi la concepiamo — e non importa poi se ciascuno di noi la sappia o non la sappia fare degnamente — è una cosa estremamente seria. Possiamo incominciare a richiamarci ad Aristotile e non ne abbiamo bisogno, possiamo anche farne senza; ci richiamiamo semplicemente a noi stessi ed a quello che pensiamo e sentiamo di dover fare, dal momento che della gente, dei nostri concittadini ci danno dei mandati pubblici. Quella è la politica secondo noi, e non è quella cosa deteriore che viene adombrata quando si fanno i discorsi che tu collega Corsini hai fatto e ripetuto.

A proposito della opportunità e non opportunità, — perché anche questo è stato un discorso che è rimbalzato nei vari banchi — di questa azione che ci viene proposta, l'opportunità in vista di quelle che possono essere le conseguenze future, io dico anche un'altra

cosa, possiamo fare anche un'altra valutazione: il nostro primo atto nei confronti dell'ENEL, seguendo la proposta dei colleghi della SVP, sarebbe indubbiamente un atto di ostilità. Non c'è mica dubbio, mettetela come volete: sul piano della più pura distillazione di principi giuridici, della più pura oggettività, è oggettivamente un atto di ostilità, che offrirebbe pretesto — questo non per colpa nostra — a cento altri atti di ostilità, che covano latenti in tanti punti del territorio della nostra nazione, da parte di tanta gente che ha interesse a bloccare o a mettere delle remore al provvedimento. Ora, a parte l'esito che se ne potrebbe avere, io dico: rinunciando coscientemente e per le ragioni che abbiamo detto ampiamente, a questo atto di ostilità, quanto meno avremo un dirimpettaio non disposto male, da una nostra azione, a quelle trattative che noi auspichiamo, che tutti auspicano, ed anche, direi, meno mal disposto o più ben disposto, per quel che riguarda un'effettiva attuazione di quei principi di decentramento, che, se pur in maniera criticabile, secondo il più volte espresso parere del collega Benedikter, ci sono nella legge. E come ogni altra affermazione che ci sia in una legge, noi sappiamo benissimo che dipende poi dalla volontà degli esecutori di prendere una cosa alla lettera per non fare un grammo di più, o di prendere la cosa nel suo spirito con buona volontà per fare tutto il possibile.

E mi pare che anche ai fini di una articolazione decentrata delle attività dell'ENEL, non ci convenga fare degli atti di ostilità nel momento in cui questo ente è appena nato ed incomincia il suo funzionamento.

Sono stati ripetutamente chiamati in causa gli interessi della popolazione, gli interessi locali, ed anche questo ovviamente in senso indirettamente o direttamente polemico, per

dire: con il ricorso questi interessi si tutelano, votando contro il ricorso, voi siete contro o vi disinteressate di questi interessi.

Ora, signori, qui tutti noi possiamo ogni tanto essere autorizzati, senza che con ciò ci si accusi di metterci in mostra, a ricordare quali sono le attività e quali sono le non attività, perché di affermazioni e di buoni propositi sappiamo che è lastricata la strada dell'inferno. Guardiamo gli altri, — ed io ho interrotto questa mattina un paio di volte anche l'Assessore Benedikter, a proposito di certe affermazioni di quello che si dovrebbe fare —, guardiamo quello che non è stato fatto da altri, compresi voi della S.V.P. nel passato, e guardiamo quel poco per lo meno che noi abbiamo fatto su questo terreno. In materia di art. 10, quanto meno ci dovete riconoscere una premura e uno sforzo di contributo alla soluzione del problema, pari almeno a quello degli altri gruppi, non certo minore. È recente una nostra iniziativa, — era ancora Assessore il collega Corsini — per la difesa dei diritti delle popolazioni interessate, a proposito della Val di Genova, che non si è fermata all'interrogazione, che è rimbalzata per nostra iniziativa al Parlamento, che noi abbiamo cercato di far arrivare all'ENEL prima ancora che sia costituito, sotto forma di una serie di interrogazioni sulla opportunità o meno di continuare in determinati sfruttamenti. Credo che i colleghi ricordino come dal sottoscritto, da chi vi parla, sia venuta, credo per prima, la proposta alla Giunta di prendere in considerazione, per il futuro, la politica del blocco degli sfruttamenti idroelettrici; questo ai fini di salvaguardare gli interessi dell'agricoltura, di quei piccoli contadini di cui vi riempite tanto la bocca.

E circa la proposta di modifica dell'art. 63, sulla quale il cons. Benedikter ha voluto dirci: vedremo come vi comporterete, io vi dico: ve-

dete intanto come ci siamo comportati noi; una proposta di modifica dell'art. 63, favorevole alla Regione, l'abbiamo proposta noi del P.S.I. e non voi della S.V.P. e su quella proposta sarete chiamati voi a discutere, non noi, perché siamo stati noi a chiamarvi, quindi semmai le posizioni possono essere invertite. E per quello che riguarda sempre l'argomento ENEL, non abbiamo ascoltato suggerimenti per fare una proposta che ha questo stesso ordine del giorno; sentiremo come la giudicherete quando la discuteremo. Comunque abbiamo le carte in regola, direi più che mai, proprio sugli argomenti di cui stiamo trattando, e se, non ascoltando quelle velate minacce che ci son state fatte, di essere additati come coloro che disattendono gli interessi delle popolazioni, continuiamo ad insistere nel rifiutare il vostro strumento, la vostra proposta di impugnazione, sappiamo di poterlo fare anche con coscienza tranquilla, di fronte proprio agli interessi delle popolazioni, tante volte invocati, e che noi riteniamo di poter fare e perseguire per molte altre strade diverse, come già abbiamo dimostrato.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): La mia dichiarazione di voto ha soltanto lo scopo di confutare le argomentazioni del cons. Kessler, a proposito della tesi della prova del nove.

Rispondendo all'obiezione che è stata mossa dagli oppositori del ricorso, a proposito dei pregiudizi di carattere processuale, che deriverebbero da una mancata illuminazione della legge a sensi dell'art. 83 dello Statuto, nel caso in cui la stessa legge si potesse impugnare in via incidentale e con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale, richiamata dal cons. Benedikter e dal dott. Magnago, l'avvo-

cato Kessler ha dichiarato che innanzitutto il caso esaminato da quella decisione era completamente diverso. In quel caso ci sarebbe stata addirittura una adesione, non so se formale o implicita, alla legge che poi successivamente la Regione sarda ha voluto impugnare, e pertanto è sulla base di questa adesione che la Corte costituzionale avrebbe dichiarato la inammissibilità di un ricorso incidentale.

AmMESSO che le cose stiano così, la stessa questione si presenta in questo caso: il valore che avrà il voto che noi stiamo per dare in questa occasione, per me ha il valore di una vera e propria adesione, di un vero e proprio riconoscimento di costituzionalità, che il Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige elargisce alla legge istitutiva dell'ENEL.

Non c'è dubbio per me, sia da un punto di vista giuridico, che da un punto di vista logico e di coerenza, che se domani noi, accettando la proposta del cons. Kessler, dovessimo provocare un ricorso incidentale, perché solo questo potremmo fare, per impugnare di legittimità costituzionale questa legge, ci troveremmo vincolati dal voto che stiamo per dare; domani non potremmo dire: sono incostituzionali gli artt. 5, 9, 10, 61, 62, 63 o quello che sarà, se oggi abbiamo detto che questi articoli sono costituzionali! La questione semmai non pregiudicherà quelle parti private che dovessero impugnare incidentalmente la legge, ma non noi Consiglio. Noi domani — potrò sbagliare — noi domani non potremmo impugnare di legittimità costituzionale, perché ci siamo ...

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): (*Interrompe*).

MITOLO (M.S.I.): Ma no, ma non è questo! Il problema è di vedere se è costituzionale o non è costituzionale questa legge, se

sono costituzionali o non sono costituzionali quei tali articoli, che in una proposta di voto abbiamo detto che erano incostituzionali; perché ricordatevi bene che la proposta di voto, votata qui all'unanimità nel giugno scorso, nelle sue premesse, riconosceva che tutto il progetto di legge era inficiato di illegittimità costituzionale. Oggi ci siamo rimangiati, o per lo meno voi vi rimangiate questa tesi e con questo voi vi pregiudicate la possibilità di dimostrare che è incostituzionale questa legge domani, se questo giudizio lo vorreste provocare in sede incidentale.

Quindi non c'è dubbio che la controproposta fatta dal cons. Kessler è assolutamente inaccettabile, e per quanto riguarda la proposta che è stata fatta dal dott. Magnago, « purtroppo », debbo dire, — no, non lo dico, ma vorrei — sono perfettamente d'accordo che è una proposta giuridicamente fondata nel campo del diritto pubblico, del diritto processuale pubblico. Mio caro Kessler, le sospensive dei giudizi, sia davanti al Consiglio di Stato, che davanti ad altri organi giurisdizionali e, in modo particolare, per quello che mi consta, davanti alla Corte costituzionale, sono una cosa normale; le parti concordano la sospensione della pronuncia nell'attesa che la questione si risolva in diversa maniera, o attraverso una composizione pacifica o attraverso l'emanazione di quelle leggi e di quelle norme . . .

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): (*Interrompe*).

MITOLO (M.S.I.): Ecco, sì, appunto.

Ripeto, per me questa proposta è contenuta in limiti di carattere strettamente giuridico e ad essa non può essere contrapposta la controproposta del cons. Kessler, che con tanto calore egli ha affacciato in sede di dichiarazione di voto, perché, ripeto, se noi ci oppo-

niamo alla impugnativa, a norma dell'art. 83 del nostro Statuto, della legge ordinaria, noi ci pregiudichiamo, ci precludiamo la possibilità di fare la stessa cosa in via incidentale, il giorno in cui questa questione la volessimo sollevare. Perché, signori miei, l'art. 83 dello Statuto ci dà la facoltà, — che si trasforma in dovere quando la convinzione che la violazione si è verificata esiste — ci dà la facoltà di impugnare la legge, non nella applicazione a casi concreti, ma la legge nella sua formulazione astratta, così come è oggi, e la violazione del nostro Statuto può avvenire anche attraverso una legge che non è nemmeno applicata, per il semplice fatto che la legge è promulgata, come in questo caso, ed è per questo che lo Statuto prevede la possibilità di impugnativa nei termini di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Quindi, ripeto, noi il diritto, anzi il dovere di impugnare questa legge l'abbiamo in base all'art. 83, il quale non esige che la legge venga attuata ed applicata ai casi concreti, ma basta che sia entrata in vigore.

Perciò io penso che, oltre alle considerazioni che sono state svolte, anche quest'ultima che mi sono permesso di fare, debba essere tenuta in considerazione dal Consiglio, e cioè, ripeto per la terza volta, mi pare che se noi ci rifiutiamo di adire la Corte costituzionale in questo caso, ci precluderemo la possibilità di farlo ulteriormente, nei casi in cui si dovesse presentare l'occasione.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

La parola al cons. Tanas.

TANAS (P.S.D.I.): Signor Presidente, sono le 15 e le posso assicurare subito che sarò telegrafico.

Prendo la parola per ribadire il voto ne-

gativo del mio gruppo — devo chiamarlo ancora così, perché siamo ancora due consiglieri regionali — sulla proposta di impugnativa.

Il voto negativo viene dato perché siamo consapevoli che le prerogative e i diritti previsti dallo Statuto speciale non verranno lesi dalla legge sull'ENEL, soprattutto anche dopo la lodevole esposizione fatta questa mattina dall'Assessore competente. Pensiamo d'altra parte anche noi che, come Assemblea regionale, avremo sempre la possibilità di adire la Corte costituzionale per far valere i nostri diritti; voto negativo che, sia ben chiaro, non vuole affatto essere un atto di ostilità verso il gruppo etnico tedesco, e non vuol essere, perché non può essere e non è, un ordine di scuderia, un ordine di direzione di partito.

Potrò dire a titolo solo informativo che la direzione del mio partito non sa neppure, probabilmente, che noi abbiamo questo atteggiamento,

sia ben chiaro, ma io penso invece che sia un atto di coerenza politica, di uomini politici che non possono ignorare quanto i propri compagni di partito hanno fatto in campo nazionale, soprattutto nei riguardi di una legge che nel mio precedente, brevissimo intervento, ho definito rivoluzionaria, soprattutto per questa legislatura.

PRESIDENTE: Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 36, 17 sì, 17 no, 2 schede nulle.

La delibera non è stata approvata.

La seduta è tolta e rinviata a martedì, 15, ad ore 10.

(Ore 15,10).